Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 12

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 14 gennaio 1980 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con	supplementi	ordinari	L. 68.000
Semestrale	»	»	»	» 36.000
Annuo	senza	supplementi	ordinari	L. 52.000
Semestrale	»	»	»	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

AVVISO AGLI ABBONATI

E' stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 347 del 21 dicembre 1979 il decreto ministeriale 7 dicembre 1979 che stabilisce i nuovi prezzi di vendita e di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale*.

In conseguenza è stato inviato ad ogni abbonato un modulo di **c/c postale a 4 sezioni** completo di indirizzo e di codice meccanografico per il versamento che, si prega, effettuare al più presto.

Effettuato il versamento per l'importo corrispondente al tipo di abbonamento prescelto, l'abbonato dovrà restituire all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato la terza parte del modulo, per mezzo della busta predisposta e con affrancatura a carico di questa Amministrazione.

La ricevuta del versamento dovrà pervenire al più presto e comunque **entro il 30 gennaio 1980** per evitare l'interruzione della spedizione della *Gazzetta Ufficiale*.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 1978, n. **1119.**

Istituzione di un istituto professionale di Stato per il commercio in Anacapri.

N. 1119. Decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1978, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, viene istituito in Anacapri (Napoli), a decorrere dall'anno scolastico 1978-79, un istituto professionale di Stato per il commercio (scuola avente finalità ed ordinamento speciali) e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *dicembre* 1979
Registro n. 100 *Istruzione, foglio n.* 234

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 1978, n. **1120.**

Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'agricoltura in Edolo.

N. 1120. Decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1978, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste, viene istituito in Edolo (Brescia), a decorrere dall'anno scolastico 1978-79, un istituto professionale di Stato per l'agricoltura (scuola avente finalità ed ordinamento speciali) e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *dicembre* 1979
Registro n. 100 *Istruzione, foglio n.* 240

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 1978, n. **1121.**

Istituzione di un istituto professionale alberghiero di Stato in Aversa.

N. 1121. Decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1978, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e del turismo e dello spettacolo, viene istituito in Aversa (Caserta), a decorrere dall'anno scolastico 1978-79, un istituto professionale alberghiero di Stato (scuola avente finalità ed ordinamento speciali) e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *dicembre* 1979
Registro n. 100 *Istruzione, foglio n.* 238

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 1978, n. **1122.**

Istituzione di un istituto professionale di Stato per il commercio in Palermo.

N. 1122. Decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1978, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, viene istituito in Palermo, a decorrere dall'anno scolastico 1978-79, un istituto professionale di Stato per il commercio (scuola avente finalità ed ordinamento speciali) e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *dicembre* 1979
Registro n. 100 *Istruzione, foglio n.* 237

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 1978, n. **1123.**

Istituzione di un istituto professionale di Stato per il commercio in Maratea.

N. 1123. Decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1978, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, viene istituito in Maratea (Potenza), a decorrere dall'anno scolastico 1978-79, un istituto professionale di Stato per il commercio (scuola avente finalità ed ordinamento speciali) e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *dicembre* 1979
Registro n. 100 *Istruzione, foglio n.* 235

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 1978, n. **1124.**

Istituzione di un istituto professionale di Stato per il commercio in Montesarchio.

N. 1124. Decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1978, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, viene istituito in Montesarchio (Benevento), a decorrere dall'anno scolastico 1978-79, un istituto professionale di Stato per il commercio (scuola avente finalità ed ordinamento speciali) e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *dicembre* 1979
Registro n. 100 *Istruzione, foglio n.* 236

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 1978, n. **1125.**

Istituzione di un istituto professionale alberghiero di Stato in Teano.

N. 1125. Decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1978, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e del turismo e dello spettacolo, viene istituito in Teano (Caserta), a decorrere dall'anno scolastico 1978-79, un istituto professionale alberghiero di Stato (scuola avente finalità ed ordinamento speciali) e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *dicembre* 1979
Registro n. 100 *Istruzione, foglio n.* 239

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 1979, n. **692.**

Assegnazione di tre posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 3 novembre 1961, n. 1255, ed in particolare la tabella *B* annessa alla legge stessa;

Veduta la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Veduto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 8;

Veduta la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Veduto il decreto ministeriale 31 luglio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1979, registro n. 9, foglio n. 18, con il quale si è provveduto, tra l'altro, a ridistribuire in conformità ad esigenze di riequilibrio, così come previsto dall'art. 14 della citata legge n. 808/1977, una parte dei posti di organico dei ruoli del personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria, secondo quanto determinato nella tabella *B* allegata al provvedimento in parola;

Vedute le unite richieste dell'Università di Messina in ordine alle assegnazioni dei posti di ruolo del personale tecnico laureato degli istituti scientifici universitari;

Valutato ogni opportuno elemento in ordine alle esigenze di funzionamento e alle necessità scientifico-didattiche dei sottoindicati istituti;

Ritenuta l'opportunità di provvedere ad assegnare tre posti di tecnico laureato;

Sulla motivata proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

I tre posti di tecnico laureato indicati nelle premesse sono assegnati come segue:

UNIVERSITA' DI MESSINA

Facoltà di economia e commercio:

Scuola di statistica (per la cattedra di statistica economica . . . . posti n. 1

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

Istituto di chimica organica . . . . . posti n. 1

Istituto di fisiologia generale . . . . » 1

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1979

PERTINI

SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *dicembre* 1979
Registro n. 100 *Istruzione, foglio n.* 249

DECRETO-LEGGE 11 gennaio 1980, n. 5.
Disposizioni sui consumi energetici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti i decreti-legge 14 settembre 1979, n. 438 e 12 novembre 1979, n. 574, recanti modificazioni al regime fiscale di taluni prodotti petroliferi e norme sui consumi energetici;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dettare disposizioni per il contenimento dei consumi energetici, contestualmente regolando gli effetti della previgente disciplina;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 gennaio 1980;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Capo I

DISPOSIZIONI
PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

Art. 1.

Al fine di realizzare una politica di risparmio mediante un uso più razionale dell'energia, l'esercizio degli impianti di produzione, distribuzione e utilizzazione di calore installati negli edifici di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052, categorie da E1 a E7, è disciplinato dal presente decreto.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano:

a) agli edifici adibiti a ricovero o cura di minori o anziani;

b) agli edifici classificati nella categoria E3 e, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera dell'attività, a quelli classificati nelle categorie E2 ed E5 del succitato decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052;

c) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali.

Su iniziativa del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministro degli affari esteri promuove le opportune intese con le rappresentanze diplomatiche e le organizzazioni internazionali allo scopo di limitare i consumi energetici.

Art. 2.

Il territorio nazionale è suddiviso in sei zone climatiche così individuate:

zona *A*: comuni cui corrisponde un numero di gradi-giorno non superiore a 600;

zona *B*: comuni cui corrisponde un numero di gradi-giorno maggiore di 600 e non superiore a 900;

zona *C*: comuni cui corrisponde un numero di gradi-giorno maggiore di 900 e non superiore a 1.400;

zona *D*: comuni cui corrisponde un numero di gradi-giorno maggiore di 1.400 e non superiore a 2.100;

zona *E*: comuni cui corrisponde un numero di gradi-giorno maggiore di 2.100 e non superiore a 3.000;

zona *F*: comuni cui corrisponde un numero di gradi-giorno maggiore di 3.000.

Il valore dei gradi-giorno che individua la zona climatica di appartenenza di ogni comune è riportato nella tabella allegata.

Per i comuni non indicati nella tabella si adotta, con la procedura di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 10 marzo 1977, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 6 febbraio 1978, il valore del comune riportato sulla tabella che sia più vicino in linea d'aria e sullo stesso versante, rettificato in aumento o in diminuzione di una quantità pari ad un centesimo del numero di giorni di durata convenzionale del periodo di riscaldamento per ogni metro di quota sul livello del mare in più o in meno. Qualora la differenza di livello non superi i 100 metri, non si apporta alcuna rettifica al valore del comune di riferimento.

Art. 3.

L'esercizio degli impianti di cui all'art. 1 e la durata giornaliera di attivazione dei medesimi sono consentiti nei seguenti periodi e nelle seguenti misure massime:

zona *A*: dal 1° dicembre al 15 marzo, ore 6 giornaliere;

zona *B*: dal 1° dicembre al 31 marzo, ore 8 giornaliere;

zona *C*: dal 15 novembre al 31 marzo, ore 10 giornaliere;

zona *D*: dal 1° novembre al 15 aprile, ore 12 giornaliere;

zona *E*: dal 15 ottobre al 15 aprile, ore 14 giornaliere;

zona *F*: nessuna limitazione.

E' consentito il frazionamento dell'orario giornaliero di riscaldamento in due o più sezioni.

La durata di attivazione degli impianti non ubicati nella zona *F* deve essere comunque compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno.

Art. 4.

Gli impianti di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati nell'opera muraria possono restare accesi anche durante l'orario compreso tra le ore 23 e le ore 5. Tali impianti non possono essere messi in funzione se non provvisti di apparecchiature di termoregolazione del tipo prescritto dalla legge 30 aprile 1976, n. 373.

Negli impianti di riscaldamento con produzione congiunta di acqua calda, la disciplina di cui ai precedenti articoli va riferita esclusivamente alla sezione di impianto che riguarda il riscaldamento degli ambienti.

Le centrali termiche di riscaldamento di quartiere o urbano senza produzione combinata, asservite a più edifici a mezzo di circuito primario, possono restare in funzione anche nell'orario compreso tra le ore 23 e le ore 5 al solo scopo di alimentare gli edifici di cui alle deroghe previste dal secondo comma dell'art. 1 per la produzione di acqua calda per usi igienico-sanitari, nonchè per mantenere la temperatura dell'acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti.

Negli impianti riscaldati con calore proveniente da produzione combinata di elettricità e calore in forma di acqua calda, surriscaldata od a vapore, l'interruzione oraria non è mai richiesta nemmeno per la sezione di impianto che riguarda il riscaldamento ambientale, sempre che le centrali di scambio termico dei singoli edifici (sottocentrali) siano provviste di apparecchiature di termoregolazione del tipo prescritto dalla legge 30 aprile 1976, n. 373. Tali apparecchiature devono essere dotate di dispositivo sigillabile di attenuazione a vapore in funzione delle esigenze degli edifici. Il dispositivo di attenuazione deve consentire il funzionamento a regime normale nel periodo di attivazione fissato dall'art. 3 con le eventuali modifiche di cui all'art. 6, mentre nei periodi restanti deve consentire un funzionamento a carico attenuato. I periodi giornalieri di attenuazione sono stabiliti secondo il disposto dell'art. 6 e per essi può essere tenuto conto delle esigenze della produzione elettrica. Durante i periodi di attenuazione non possono essere tenute in servizio, nelle centrali termiche di riscaldamento di più edifici a mezzo di circuito primario, caldaie semplici per eventuali integrazioni se non agli scopi previsti dal terzo comma.

Gli impianti alimentati con gas combustibile distribuito da reti possono rimanere in servizio ininterrottamente, senza interruzione giornaliera, purchè corredati da apparecchiature di termoregolazione del tipo prescritto dalla legge 30 aprile 1976, n. 373, con il dispositivo di attenuazione se di potenzialità superiore a centomila kcal/h, con le stesse modalità di cui al precedente comma. In caso di potenzialità inferiore, l'utente deve provvedere, in alternativa alle apparecchiature di termoregolazione, allo spegnimento od attenuazione manuale per periodi di funzionamento non consentito dall'art. 3.

Art. 5.

In deroga a quanto previsto dall'art. 3, il presidente della giunta regionale e, nel territorio della regione autonoma Trentino-Alto Adige, i presidenti delle giunte provinciali di Trento e Bolzano, su proposta del sindaco, sentito il prefetto competente per territorio, possono aumentare i periodi di durata e le ore di esercizio degli impianti di riscaldamento, sia per i centri abitati sia per i singoli immobili. Il provvedimento ha validità stagionale.

Il sindaco, su conforme delibera, immediatamente esecutiva, della giunta comunale, può altresì autorizzare, per un periodo non superiore a quindici giorni, la modificazione della durata e degli orari giornalieri di esercizio degli impianti di cui al primo comma dell'art. 1, per comprovate esigenze ovvero per straordinarie situazioni climatiche.

Art. 6.

Entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto, il sindaco rende nota la zona climatica in cui è inserito il comune, il periodo di accensione degli impianti e le ore giornaliere di attivazione dei medesimi.

In tutti gli edifici di cui al primo comma dell'art. 1, l'amministratore e, dove questi manchi, gli utenti, sono tenuti ad esporre, presso ogni impianto centralizzato di produzione, distribuzione e utilizzazione di calore, una tabella contenente:

a) l'indicazione del periodo di cui al primo comma del presente articolo e dell'orario scelto ai sensi del terzo comma dell'art. 3;

b) le generalità e il domicilio del gestore dell'impianto, o la denominazione della ditta incaricata della gestione del medesimo, ovvero, dove questi manchino, le generalità degli utenti.

Il gestore, ovvero, dove questo manchi, tutti gli utenti sono tenuti al rispetto dell'orario e del periodo prescelto, nonché alla conservazione per almeno tre anni dei documenti relativi agli acquisti di gasolio effettuati dopo il 1° ottobre 1979.

Chiunque violi le disposizioni di cui al secondo e al terzo comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire centomila a lire un milione, commisurata alla potenza dell'impianto. Alla stessa sanzione sono soggetti i fornitori che omettono o rifiutano di rilasciare la documentazione relativa agli acquisti di cui al terzo comma.

La sanzione amministrativa è applicata dal prefetto a seguito di rapporto degli organi di polizia ammini-

strativa del comune. I relativi proventi sono devoluti al comune anche al fine di provvedere alle maggiori spese derivanti dal servizio di vigilanza.

Si applicano gli articoli 4, 5, 6, 8 e 9 della legge 24 dicembre 1975, n. 706.

Capo II

INTERVENTI STRAORDINARI NEL SETTORE ENERGETICO

Art. 7.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad erogare le somme necessarie a compensare il maggior onere derivante dalla necessità di assicurare, fino al limite di 50 miliardi, la completa copertura del fabbisogno di gasolio e, fino al limite di 7 miliardi, la completa copertura del fabbisogno di gas petrolio liquefatti mediante acquisti sul mercato internazionale.

Le somme sono erogate relativamente alle maggiori importazioni di gasolio e alle importazioni di gas petrolio liquefatti effettuate dopo il 15 settembre ed entro il 31 dicembre 1979 e sulla base dei criteri e secondo le modalità fissati dal Comitato interministeriale dei prezzi. Limitatamente al gasolio, le somme stesse sono erogate alle sole imprese importatrici a ciò autorizzate che abbiano adempiuto all'impegno di aumentare del 15 per cento i quantitativi programmati per l'immissione in consumo di gasolio, assunto in occasione della deliberazione del Comitato interministeriale dei prezzi del 27 luglio 1979.

Per le finalità di cui ai commi precedenti resta confermata l'autorizzazione di spesa di complessivi 57 miliardi, di cui al decreto-legge 12 novembre 1979, n. 574, da ripartirsi negli anni 1979 e 1980 e da iscriversi in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, denominato: « Interventi diretti a compensare i maggiori oneri derivanti da importazioni straordinarie di prodotti petroliferi ».

Art. 8.

Resta confermata l'autorizzazione di spesa di lire 100 miliardi, di cui al decreto-legge 12 novembre 1979, n. 574, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1979, quale conferimento dello Stato al fondo di dotazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL), di cui alla legge 7 maggio 1973, n. 253, e successive modificazioni.

Art. 9.

L'istallazione e l'esercizio di gruppi elettrogeni per la produzione di energia elettrica di soccorso, nelle aziende agricole, commerciali, artigianali, industriali, nonché negli ospedali e nelle case di cura, non è soggetta all'autorizzazione prevista dalla legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e successive modificazioni, a condizione che la potenza degli impianti non sia superiore a 200 kW.

Il limite di 15 milioni di kWh per anno, di cui all'articolo 4, n. 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, ed all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, è elevato a 30 milioni di kWh per anno.

Nel medesimo limite non è computabile l'energia elettrica prodotta da fonte idraulica o alternativa.

Capo III

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 10.

Spetta ai comuni assicurare l'osservanza delle disposizioni di cui al capo I del presente decreto.

Per accertare il rispetto degli orari e dei periodi di riscaldamento, nonché dell'avvenuta manutenzione degli impianti ai sensi della legge 30 aprile 1976, n. 373, e del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052, il comune ha facoltà di procedere in ogni momento a verifica mediante controllo. L'accesso ai locali dove è situato l'impianto di produzione del calore deve essere permesso agli organi di controllo, a loro richiesta.

Art. 11.

L'indennità spettante ai membri del comitato tecnico permanente dell'energia e l'indennità spettante ai membri della commissione per la sicurezza nucleare, nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con decreti ministeriali del 10 e del 13 agosto 1979 e con decreto ministeriale del 17 settembre 1979, sono determinate dallo stesso Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro.

La relativa spesa è imputata al cap. 3534 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il 1979.

Art. 12.

La copertura dell'onere di complessive lire 157 miliardi, derivante dall'applicazione dei precedenti articoli 7 e 8 negli anni finanziari 1979 e 1980, è assicurata mediante utilizzazione di una corrispondente quota delle maggiori entrate di cui al decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 660.

Art. 13.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione del decreto-legge 14 settembre 1979, n. 438 e del decreto-legge 12 novembre 1979, n. 574.

Art. 14.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1980

PERTINI

COSSIGA — BISAGLIA —
ANDREATTA — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *gennaio* 1980
Atti di Governo, registro n. 25, *foglio n.* 8

ALLEGATO

Comune	Provincia	Quota m.s.l.m.	Durata convenzionale del periodo di riscaldamento in giorni	Gradi giorno
Agrigento	—	230	120	970
Alassio	Savona	5	150	1.020
Alessandria	—	95	180	2.550
Amatrice	Rieti	955	180	3.040
Ancona	—	16	150	1.590
Aosta	—	583	180	2.750
Arezzo	—	296	170	1.950
Ariano Irpino	Avellino	780	180	2.440
Atri	Teramo	442	160	2.240
Auronzo	Belluno	864	210	3.960
Avellino	—	350	150	1.940
Bari	—	5	120	1.100
Belluno	—	383	195	3.000
Benevento	—	135	120	1.710
Bergamo	—	249	180	2.370
Bertinoro	Forlì	220	160	2.150
Biella	Vercelli	420	180	2.670
Bologna	—	55	180	2.170
Bolzano	—	262	195	2.580
Bormio	Sondrio	1.225	200	3.310
Bressanone	Bolzano	559	200	3.400
Cagliari	—	4	120	920
Camerino	Macerata	671	180	2.380
Caserta	—	68	130	1.220
Catania	—	10	120	690
Chieti	—	330	160	2.000
Como	—	201	180	2.400
Corleone	Palermo	542	130	1.340
Cosenza	—	237	130	1.020
Courmayeur	Aosta	1.224	210	3.620
Crotone	Catanzaro	8	120	930
Desenzano	Brescia	66	160	2.130
Desulo	Nuoro	891	160	2.250
Dobbiaco	Bolzano	1.243	240	5.300
Edolo	Brescia	699	190	2.760
Enna	—	931	160	2.080
Fabriano	Ancona	325	160	2.140
Firenze	—	50	180	1.800
Floresta	Messina	1.275	190	2.750
Foligno	Perugia	234	150	1.750
Foggia	—	76	120	1.380
Foppolo	Bergamo	1.508	240	5.100
Forlì	—	34	160	1.960
Gallipoli	Lecce	12	120	790
Genova	—	19	120	1.240
Gorizia	—	84	180	2.300
Iesi	Ancona	97	150	1.580
Imperia	—	22	120	1.120
Isola del Cantone	Genova	298	160	2.370
Ivrea	Torino	245	180	2.310
Lacedonia	Avellino	736	160	2.220
L'Aquila	—	714	180	2.670
La Spezia	—	3	150	1.390

Comune	Provincia	Quota m.s.l.m.	Durata convenzionale del periodo di riscaldamento in giorni	Gradi giorno
Lecce	—	51	120	1.030
Livorno	—	3	120	1.360
Lucera	Foggia	235	150	1.520
Macomer	Nuoro	563	150	1.610
Melfi	Potenza	531	160	1.800
Messina	—	3	120	330
Milano	—	121	180	2.340
Milazzo	Messina	1	120	320
Mineo	Catania	511	150	1.430
Mores	Sassari	366	130	1.350
Napoli	—	10	130	880
Norcia	Perugia	604	160	2.460
Ortisei	Bolzano	1.234	210	3.990
Padova	—	12	180	2.340
Palermo	—	14	120	690
Pavullo nel Frignano	Modena	682	180	2.750
Perugia	—	493	150	2.190
Pesaro	—	11	150	2.030
Pescara	—	4	150	1.600
Pescopagano	Potenza	954	160	2.980
Piacenza	—	61	180	2.540
Pienza	Siena	491	160	2.230
Pisa	—	5	150	1.380
Porretta Terme	Bologna	349	180	2.600
Potenza	—	819	150	2.500
Ravenna	—	4	150	2.160
Recoaro	Vicenza	450	180	2.960
Reggio Calabria	—	15	120	380
Rieti	—	405	160	2.200
Riposto	Catania	7	120	400
Roma	—	20	150	1.440
Salò	Brescia	75	160	2.420
Sassari	—	225	120	1.180
Sestola	Modena	1.020	180	3.290
Siena	—	322	170	2.000
Siracusa	—	17	105	620
Sondrio	—	307	180	2.480
Taranto	—	15	120	1.010
Tarvisio	Udine	732	200	3.750
Teramo	—	265	160	1.530
Torino	—	239	180	2.570
Trento	—	194	180	2.570
Treviso	—	15	180	2.160
Trieste	—	2	180	1.960
Tropea	Catanzaro	61	120	550
Udine	—	119	190	2.240
Urbino	Pesaro	485	180	2.360
Venezia	—	1	180	2.110
Verghereto	Forlì	812	180	2.550
Verona	—	59	150	2.050

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 dicembre 1979.

Attribuzione alle province di Trento e di Bolzano della quota variabile di tributi erariali per l'anno 1978.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELL'INTERNO, DELLE FINANZE E DEL TESORO

Visto il testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Visto l'art. 78 del testo unico medesimo concernente l'assegnazione annuale alle provincie autonome di Trento e di Bolzano di una quota del gettito dell'imposta generale sull'entrata (ora soppressa), relativo al territorio regionale, e delle tasse ed imposte sugli affari che non siano già assegnate da altre norme del medesimo statuto, in quota fissa, alla regione ed alle provincie medesime;

Considerato che il citato art. 78, con norma analoga a quella già recata dall'art. 60 del precedente testo del medesimo statuto, prevede che la quota di cui trattasi sia stabilita annualmente d'accordo fra il Governo ed il presidente di ciascuna giunta provinciale e, pertanto, che non essendo state ancora emanate le norme di attuazione previste dall'art. 110 del ripetuto testo unico, alla determinazione della quota variabile possa addivenirsi con le modalità stabilite dall'art. 57, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574, concernente l'attuazione del citato precedente art. 60;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, recante disposizioni per l'attribuzione di somme alle regioni a statuto speciale e alle provincie autonome di Trento e di Bolzano in sostituzione dei tributi assegnati alle regioni e provincie medesime in quota fissa ed in quota variabile;

Vista la sentenza n. 180 del 14 luglio 1976, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, nella parte in cui prevede che alla determinazione delle maggiorazioni delle somme d'importo pari alle quote variabili di soppressi tributi erariali da corrispondere alle provincie autonome di Trento e di Bolzano, si proceda sentite dette amministrazioni, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con quello del tesoro;

Considerato che occorre uniformarsi alla suddetta decisione, e che quindi la determinazione di tali maggiorazioni va effettuata con il presente decreto;

Ritenuto che nell'ambito di applicazione delle riportate disposizioni dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 638 ricade, per la regione Trentino-Alto Adige, la sola imposta generale sull'entrata in quanto soppressa con il 1° gennaio 1973 ed attribuita, nell'anno 1972, alla regione medesima nella quota dei 7/10, pari a L. 10.265.437.758;

Considerato che detta imposta è stata poi attribuita, dal più volte citato art. 78, in quota variabile alle provincie di Trento e di Bolzano talchè le somme sostitutive della imposta stessa di cui al medesimo art. 8 concorrono a formare la quota variabile spettante alle due provincie;

Considerato che le tasse ed imposte sugli affari attribuibili alle provincie di Trento e di Bolzano in quota variabile possono identificarsi nella imposta sul valore aggiunto e nelle imposte di surrogazione del registro e del bollo;

Visto l'accordo manifestato dai presidenti delle giunte provinciali di Trento e di Bolzano;

Decreta:

Art. 1.

Alle provincie autonome di Trento e di Bolzano sono attribuite per l'anno 1978, ai sensi dell'art. 78 del testo unificato dello statuto speciale, per il Trentino-Alto Adige, le seguenti percentuali dei tributi erariali da calcolarsi sui versamenti, in conto competenza e residui, avvenuti nel territorio di ciascuna provincia:

90 % della imposta sul valore aggiunto;

90 % della imposta di surrogazione del registro e del bollo.

Art. 2.

Ai sensi del combinato disposto del medesimo art. 78 e dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, è, altresì, attribuita alle provincie autonome una somma sostitutiva della quota variabile dell'I.G.E., attribuita alla regione Trentino-Alto Adige per l'anno 1972, con una maggiorazione del 3.357,29196%, in modo che complessivamente la somma attribuita alle provincie stesse ammonti a lire 354.906.155.000.

Detta somma sarà ripartita fra le due provincie in modo da integrare il provento delle quote di tributi, assegnate con il precedente art. 1, fino alla concorrenza della somma convenuta di lire 185.388 milioni per la provincia di Trento e di lire 242.737 milioni per la provincia di Bolzano.

Art. 3.

La determinazione della quota variabile di cui al presente decreto viene fatta con salvezza delle eventuali determinazioni che possano conseguire dalla normativa delle emanande norme di attuazione dello statuto regionale in materia finanziaria da adottarsi, eventualmente, con altro analogo decreto.

Art. 4.

Gli intendenti di finanza di Trento e di Bolzano disporranno mediante ordinativi su ordini di accreditamento, in base alla resa di conto degli uffici riscuotitori, il versamento alle rispettive provincie autonome di quanto loro spettante ai sensi dell'art. 1 del presente decreto.

Art. 5.

L'onere derivante dall'applicazione dell'art. 1 del presente decreto farà carico allo stanziamento iscritto al cap. 6771 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979.

L'onere derivante dalla attribuzione della somma sostitutiva di cui al precedente art. 2 farà carico all'apposito cap. 1980 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1979.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1979

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
COSSIGA

Il Ministro dell'interno
ROGNONI

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1979
Registro n. 8 Presidenza, foglio n. 396

(235)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1979.
Nuovo regolamento dei medici fiduciari delle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto l'art. 1 del regio decreto-legge 8 gennaio 1925, n. 34, contenente modificazioni all'art. 82 della legge 7 luglio 1907, n. 429, circa il servizio sanitario dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 14 giugno 1974, n. 7343, con il quale è stato approvato il vigente regolamento dei medici fiduciari delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 11 marzo 1978, n. 645, con cui sono state apportate modifiche al citato regolamento dei medici fiduciari delle ferrovie dello Stato;

Visto l'art. 6, punto *z*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio sanitario San.1.OM.1.1.2/ del 18 maggio 1979;

Sentito il consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 18 del 30 maggio 1979;

Decreta:

E' approvato l'annesso « Regolamento dei medici fiduciari delle ferrovie dello Stato » che abroga e sostituisce quello approvato con decreto ministeriale 19 giugno 1974, n. 7343, e successive modificazioni.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 giugno 1979

Il Ministro dei trasporti
PRETI

Il Ministro della sanità
ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1980
Registro n. 1 Ferrovie, foglio n. 1

REGOLAMENTO DEI MEDICI FIDUCIARI
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Titolo I
CATEGORIE DEI MEDICI FIDUCIARI

Art. 1.

I servizi sanitari dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato sono esplicati da funzionari medici di ruolo delle ferrovie dello Stato e da medici denominati fiduciari, incaricati ai sensi delle norme del codice civile riguardanti le prestazioni d'opera intellettuale i quali non hanno qualità di impiegati.

Detti medici fiduciari sono distinti in consulenti, medici di riparto e medici aiuto.

Le mansioni svolte dai medici fiduciari dell'Azienda rientrano nelle finalità previste dall'art. 6, punto *z*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente i rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Il rapporto tra l'Azienda ed i medici fiduciari è disciplinato dalle seguenti norme.

Art. 2.

Per l'espletamento della suddetta attività possono essere nominati:

Medici consulenti:

a) addetti alla sede centrale del servizio sanitario, uno per ciascuna delle seguenti discipline: angiochirurgia, cardiologia, chimica, chirurgia generale, chirurgia neoplastica, chirurgia ortopedica, chirurgia plastica, chirurgia vascolare, dermosifilopatia, elettrodiagnostica, elettroencefalografia, endocrinologia, fisiopatologia respiratoria, fisioterapia, ginecologia, igiene generale, igiene industriale, informatica e statistica medica, malattie infettive, medicina del lavoro, medicina generale, medicina legale e delle assicurazioni sociali, medicina sociale, neurochirurgia, neurologia, oculistica, oncologia, ortopedia, otorinolaringoiatria, psichiatria, psicologia applicata, radiologia, reumatologia, riabilitazione, scienza dell'alimentazione, tisiologia, tossicologia, traumatologia, urologia;

b) addetti agli uffici sanitari compartimentali e sezioni sanitarie, uno per ciascuna delle seguenti discipline: cardiologia, chirurgia generale, ginecologia, medicina del lavoro, medicina generale, neurologia, oculistica, ortopedia e traumatologia, otorinolaringoiatria, psichiatria, radiologia, reumatologia, tisiologia;

c) addetti alla sede centrale del servizio sanitario o agli uffici sanitari compartimentali e sezioni sanitarie, per discipline non indicate nei punti *a*) e *b*), in caso di particolari esigenze anche di carattere locale; la istituzione e soppressione dei relativi posti sono deliberate dal Ministro dei trasporti su proposta del direttore generale.

Medici di riparto:

addetti a circoscrizioni sanitarie denominate « riparti medici ».

L'istituzione, modificazione e soppressione dei riparti medici, con determinazione della relativa giurisdizione per territorio o suddivisione di personale, sono deliberate dal direttore generale, su proposta del direttore del servizio sanitario, sentiti i rappresentanti di categoria.

Medici aiuto:

a) addetti ad impianti ferroviari;

b) addetti alla sede centrale del servizio sanitario o alle unità operative speciali da esso dipendenti, agli uffici sanitari compartimentali, alle sezioni sanitarie;

c) addetti a particolari compiti affidati al servizio sanitario delle ferrovie dello Stato nell'ambito delle competenze del Ministero dei trasporti.

La istituzione, modificazione e soppressione dei relativi posti sono deliberate dal direttore generale su proposta del direttore del servizio sanitario, sentiti i rappresentanti di categoria.

Titolo II
CONFERIMENTO DELL'INCARICO

Art. 3.

L'Azienda dà notizia, mediante inserzione di apposito comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, della pubblicazione, nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato, dell'avviso relativo alla procedura per la nomina di medici fiduciari in base alle norme del presente regolamento.

La partecipazione alla procedura si realizza con la sola presentazione, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, della domanda, su carta legale, compilata secondo le istruzioni dell'avviso e completa di tutte le notizie richieste.

Per le dichiarazioni rese dall'aspirante nella domanda, per l'autenticazione della firma e per le documentazioni di cui appresso, si applica la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante: « Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione delle firme », e successive modificazioni.

Gli aspiranti alla nomina di medico fiduciario in tale domanda dovranno elencare tutti i loro eventuali incarichi professionali indicando l'ente con il quale hanno instaurato il rapporto professionale, il luogo ove le relative prestazioni vengono rese e la esatta distribuzione delle stesse nella giornata.

Gli aspiranti alla nomina a medico fiduciario devono avere l'effettiva abitazione nella località stabilita dal direttore generale ed indicata nell'avviso relativo alla procedura di nomina.

Entro trenta giorni dalla comunicazione di nomina, pena la decadenza dalla nomina stessa, il medico fiduciario è tenuto a produrre tutti i documenti che gli verranno richiesti dal servizio sanitario a conferma del possesso dei titoli dichiarati nella domanda nonchè i seguenti altri documenti:

a) certificato di laurea in medicina e chirurgia;

b) certificato di abilitazione all'esercizio della professione;

c) certificato di iscrizione all'ordine dei medici;

d) estratto del foglio matricolare militare.

Gli aspiranti alla nomina a medico di riparto o medico aiuto devono avere età non superiore ad anni 60 alla data di pubblicazione dell'avviso, relativo alla procedura per la nomina, nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato.

Non possono partecipare alle procedure per la nomina a medico fiduciario gli ex funzionari medici delle amministrazioni dello Stato il cui collocamento in quiescenza sia stato disposto in base all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 ed alla legge 14 agosto 1974, n. 355. I medesimi non possono essere neppure nominati « provvisori ».

L'aspirante alla nomina, nella domanda, dovrà altresì dichiarare se è di sana costituzione.

L'Azienda si riserva di sottoporre a visita sanitaria il medico nominato per accertare se lo stesso sia in possesso dei requisiti fisici necessari all'espletamento dell'incarico. In caso di giudizio negativo espresso da un funzionario medico dell'Azienda e salvo il diritto dell'interessato di chiedere una revisione secondo le modalità previste dall'art. 39, verrà disposta la decadenza dalla nomina con provvedimento del direttore generale, su proposta del direttore del servizio sanitario.

La inesatta o incompleta indicazione delle notizie richieste ed il mancato possesso di uno dei requisiti o dei titoli dichiarati, accertati o verificatisi nel corso della procedura possono comportare l'esclusione dalla stessa; quando abbiano influito agli effetti della designazione, comportano la decadenza dalla nomina, salva la corresponsione dei compensi per prestazioni eventualmente già effettuate, da disporsi con provvedimento del direttore generale su proposta del direttore del servizio sanitario.

I requisiti, di cui al presente articolo, che hanno determinato la nomina, debbono essere posseduti dal medico fiduciario per tutta la durata dell'incarico; la perdita di uno degli stessi può comportare la revoca dell'incarico, con provvedimento del direttore generale, su proposta del direttore del servizio sanitario.

Art. 4.

I medici consulenti, medici di riparto e medici aiuto sono nominati con decreto del Ministro dei trasporti su proposta del direttore generale in base a motivata designazione della commissione di cui al comma successivo del presente articolo.

La commissione è composta:

a) dal direttore del servizio sanitario o da un suo delegato, con funzioni di presidente;

b) da un medico fiduciario di cui all'art. 2, scelto in una terna proposta, in relazione alle nomine da conferire, dalle associazioni medici fiduciari delle ferrovie dello Stato direttamente interessate;

c) da un funzionario medico designato dal Ministero della sanità;

d) da un funzionario amministrativo del servizio sanitario delle ferrovie dello Stato con qualifica non inferiore ad ispettore capo aggiunto;

e) dal capo dell'ufficio sanitario compartimentale o sezione sanitaria competente per giurisdizione o dal suo sostituto quando si tratta della nomina a medico aiuto addetto a quelle sedi od a medico di riparto;

f) da un funzionario medico del servizio sanitario con qualifica non inferiore a dirigente superiore, quando si tratta della nomina a consulente o medico aiuto addetti alla sede centrale del servizio sanitario o alle unità operative speciali da esso dipendenti.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del servizio sanitario con qualifica non inferiore a segretario.

I membri di cui ai punti *b*), *d*) ed *f*) ed il segretario sono nominati dal direttore generale.

La commissione, valutati i dati e le notizie dichiarate dagli aspiranti e tenuto conto delle informazioni assunte, emette il proprio motivato giudizio e designa per la nomina stessa quello riconosciuto « più adatto » alle specifiche attribuzioni inerenti l'incarico da conferire, in base all'esame comparativo dei requisiti posseduti dai singoli partecipanti.

Il consulente deve essere in possesso di un qualificato *curriculum* professionale (votazione di laurea, anzianità di laurea, specializzazioni o libere docenze attinenti l'incarico, incarichi universitari od ospedalieri ricoperti, anzianità in tali incarichi, pubblicazioni, servizio non demeritevole già prestato come consulente delle ferrovie dello Stato, ecc.) che ne dimostri la particolare competenza nella disciplina per la quale viene richiesta la consulenza.

Il medico di riparto ed il medico aiuto devono essere in possesso di una buona disponibilità in rapporto alle esigenze dei singoli posti da ricoprire ed in possesso, altresì, di un buon *curriculum* professionale (votazione di laurea, anzianità di laurea, specializzazioni attinenti all'incarico, libere docenze, servizio non demeritevole già prestato come medico fiduciario delle ferrovie dello Stato, ecc.).

Nel caso che alla procedura per la nomina a medico di riparto o aiuto partecipino meno di tre aspiranti, è facoltà del Ministro dei trasporti su proposta dell'apposita commissione non procedere ad alcuna nomina.

Qualora anche in presenza di tre o più aspiranti la commissione ritenga che non vi siano partecipanti adatti, a seguito di una valutazione globale complessiva degli stessi, può non procedere ad alcuna designazione.

Nel caso in cui il posto di medico di riparto e di medico aiuto non venga ricoperto per qualsiasi ragione dall'aspirante nominato o se entro due anni dalla data del relativo decreto di nomina il posto stesso divenga nuovamente vacante, il Ministro dei trasporti, subordinatamente all'accertamento, da effettuarsi dal servizio sanitario in merito al permanere dei requisiti richiesti e di quelli che avevano determinato la designazione, sempre su proposta del direttore generale in base a motivata e nuova designazione della commissione, nomina con proprio decreto, un altro degli aspiranti.

Art 5.

Per ricoprire temporaneamente posti vacanti di medico fiduciario in caso di circostanze eccezionali il direttore generale procede a nomine provvisorie di medici fiduciari, su proposta del direttore del servizio sanitario, nonché ne dispone la cessazione dall'incarico in qualsiasi momento, allorché tali circostanze eccezionali vengano a mancare.

Quando risultino vacanti per qualsiasi motivo posti di medico di riparto e medico aiuto e l'Azienda non abbia ancora comunque potuto provvedere ad altra nomina, il servizio relativo può essere espletato temporaneamente da funzionari medici o da medici fiduciari delle ferrovie dello Stato di altra categoria.

Art. 6.

La nomina a medico fiduciario è comunicata dal direttore del servizio sanitario all'interessato il quale, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, è tenuto a dichiarare, con le modalità che gli verranno indicate, l'accettazione dell'incarico.

Il medico medesimo che entro il termine suddetto non esprima validamente ed incondizionatamente la sua accettazione della nomina o senza giustificato motivo non assuma servizio nel giorno stabilito, è considerato rinunciatario e dichiarato decaduto dall'incarico.

Qualora non presenti i documenti richiesti, è dichiarato decaduto dalla nomina.

La decadenza stessa verrà comunicata all'interessato dal direttore del servizio sanitario.

Art. 7.

L'incarico di medico fiduciario effettivo ha la durata di cinque anni e si intende tacitamente confermato anche più volte, per eguale periodo, a meno che l'Azienda, almeno sessanta

giorni prima della scadenza del quinquennio, non comunichi all'interessato, motivando, che dovrà cessare dall'incarico. Resta salva, in ogni caso, la cessazione dall'incarico in qualsiasi momento per gli altri motivi indicati all'art. 8.

Titolo III

CESSAZIONE DALL'INCARICO

Art. 8.

I medici fiduciari cessano dall'incarico, con provvedimento del direttore generale, per i seguenti motivi:

a) mancato possesso, riscontrato dopo la nomina, o perdita di uno dei requisiti che hanno determinato la nomina (articoli 3, 26, 27);

b) revoca dell'incarico di medico provvisorio (art. 5);

c) mancata proroga dell'incarico (art. 7);

d) grave inosservanza delle norme del presente regolamento (art. 29);

e) dimissioni d'ufficio (articoli 31, 32, 33, 38);

f) condanna, passata in giudicato, riportata per delitti contro la personalità dello Stato, la moralità pubblica ed il buon costume, nonché per i delitti di peculato, malversazione a danno di privati, concussione, corruzione, falsità, furto, truffa, appropriazione indebita e per qualsiasi condanna che comporti la interdizione o la sospensione dall'esercizio della professione;

g) motivi di salute (articoli 22 e 39);

h) limiti di età (art. 31);

i) dimissioni (art. 32);

l) conferimento di altro incarico a medico fiduciario «effettivo» (art. 37);

m) assenza per malattia per un periodo superiore a mesi dodici per il medico fiduciario effettivo ed a mesi due se provvisorio (art. 22);

n) assenza straordinaria superiore a mesi sei per i medici fiduciari effettivi ed a mesi uno se provvisori (art. 23);

o) soppressione di posto (art. 2).

Titolo IV

ATTRIBUZIONI DEI MEDICI FIDUCIARI

Art. 9.

Medici consulenti

Le prestazioni dei medici consulenti sono date a richiesta della sede centrale del servizio sanitario, degli uffici sanitari compartimentali o sezioni sanitarie per i quali prestano la loro opera, nei propri ambulatori ed in quelli dell'Azienda.

Esse possono riguardare:

a) accertamenti singoli e collegiali nei confronti di persone per le quali il servizio sanitario, gli uffici sanitari e le sezioni sanitarie, debbono, per compito di istituto, esprimere giudizi medici, nonché di coloro che facciano risalire all'Azienda la responsabilità di danni loro occorsi, in tutte le fasi delle vertenze che ne derivano sia in sede amministrativa che in sede giurisdizionale;

b) pareri clinici e prescrizioni terapeutiche;

c) pareri su questioni rientranti nella disciplina per la quale sono stati nominati o interessanti in genere il funzionamento e l'organizzazione del servizio sanitario;

d) prestazioni specialistiche a coloro che hanno titolo all'assistenza gratuita a carico dell'Azienda stessa.

Essi possono essere nominati periti per conto dell'Azienda; chiamati a far parte di commissioni di esame istituite per la nomina del personale sanitario di ruolo dell'Azienda delle ferrovie dello Stato; chiamati a far parte di commissioni istituite per le designazioni per la nomina a medico fiduciario.

Hanno l'obbligo, all'occorrenza, di dare prestazioni al di fuori della loro competenza territoriale, salva l'applicazione del trattamento previsto all'art. 17.

Art. 10.

Medici di riparto

Il medico di riparto esplica la sua attività nei confronti di persone per le quali l'organizzazione sanitaria dell'Azienda deve, per ragioni di istituto, provvedere all'accertamento tecnico sanitario delle loro condizioni, esprimere giudizi medici o dare assistenza medica. Le sue prestazioni vengono effettuate, a seconda delle necessità del servizio, presso gli ambulatori dell'Azienda o presso quelli del medico o presso gli impianti o attraverso visite domiciliari.

In particolare egli è tenuto a:

a) sottoporre a visita il dipendente, periodicamente ed ogni qualvolta cade malato, nel quadro degli accertamenti tecnico sanitari di tutto il personale ferroviario, provvedendo anche alla compilazione ed aggiornamento di libretti sanitari o di altra modulistica;

b) prestare assistenza medica, alle condizioni previste dal presente regolamento, ai dipendenti di ruolo, nonché agli incaricati che ne abbiano titolo, che riportino traumi in servizio o infortuni sul lavoro, o contraggano malattia per causa di servizio, o malattia professionale per la quale è obbligatoria l'assicurazione a norma di legge; in tali casi l'obbligo alle cure mediche e chirurgiche sussiste per tutta la durata della inabilità temporanea ed anche dopo la sua cessazione, quando occorrano per recuperare le capacità lavorative anche se il dipendente sia cessato dal servizio. Nel caso in cui il dipendente rifiuti le sue cure, il medico di riparto deve informarne prontamente il capo dell'ufficio sanitario compartimentale o sezione sanitaria competente;

c) effettuare visite al ferroviere malato o infortunato per l'accertamento della sua idoneità a riprendere le funzioni esplicate e redigere le relative certificazioni; tali visite vengono effettuate nei confronti dei ferrovieri che appartengono alla propria circoscrizione sanitaria, o che ivi temporaneamente si trovino anche se ricoverati in istituto di cura. Il medico di riparto provvede alle visite stesse su invito degli uffici o impianti ferroviari di appartenenza del dipendente o su invito degli uffici sanitari compartimentali o sezioni sanitarie o anche su richiesta del dipendente stesso.

La visita viene effettuata al domicilio del dipendente qualora lo stesso, impossibilitato, non possa presentarsi al medico di riparto.

Quando il dipendente non è trovato in casa, il medico di riparto deve lasciare al domicilio dell'interessato invito scritto di presentarsi a visita nel luogo e durante l'orario stabiliti.

Il medico di riparto deve seguire il dipendente infortunato o malato fino alla guarigione.

Nel caso che il dipendente venga riconosciuto idoneo a riprendere le funzioni esplicate, il medico di riparto deve consegnargli il relativo certificato da presentare al capo dell'impianto di appartenenza al quale il medico di riparto trasmetterà copia. Qualora il medico di riparto ritenga che il dipendente non abbia sofferto della malattia dichiarata, comunicherà tale giudizio all'ufficio sanitario compartimentale o sezione sanitaria competente;

d) partecipare a corsi di aggiornamento o incontri di formazione professionale organizzati dalla sede centrale del servizio sanitario di intesa con le associazioni professionali dei medici fiduciari;

e) partecipare all'espletamento di campagne di prevenzione a carattere sociale effettuate dall'Azienda;

f) informare subito, oltre le autorità previste dalla vigente legislazione sanitaria, l'ufficio sanitario compartimentale o sezione sanitaria competente dei casi di malattie infettive, diffusive e contagiose riscontrate, nonché di qualsiasi inconveniente di ordine igienico che egli rilevi nell'ambito del proprio riparto, dando, nel frattempo, la sua opera per l'applicazione delle eventuali misure necessarie;

g) indipendentemente da quanto possa essere disposto dalle autorità sanitarie, in caso di epidemie, calamità e sinistri ferroviari, praticare, a richiesta dell'ufficio sanitario compartimentale o sezione sanitaria competente, vaccinazioni e rivaccinazioni a dipendenti e familiari, o ad accorrere nell'impianto ove si sia verificato un sinistro e organizzare il soccorso medico sul posto, assumendone e mantenendone la direzione fino all'arrivo di un funzionario medico dell'Azienda. Qualora l'opera di soccorso si sia esaurita prima dell'arrivo di questi, il medico di riparto dovrà riferire al capo dell'ufficio sanitario compartimentale o sezione sanitaria competente, con circostanziato rapporto, su quanto fatto e constatato. Nel caso di sinistri ferroviari, come in altre eccezionali circostanze verificatesi in riparti finitimi, il medico di riparto, comunque ne sia venuto a conoscenza, è tenuto a recarsi senza indugio in aiuto del collega responsabile per circoscrizione;

h) dare anche prestazioni di pronto soccorso durante il servizio ambulatoriale, a tutte le persone colpite da trauma o da malore nell'ambito ferroviario. Il medico di riparto ha diritto ad un compenso secondo le tariffe minime nazionali vigenti dell'ordine dei medici solo quando si tratti di estranei all'Azienda e l'evento non sia connesso con l'esercizio ferroviario. Tale compenso, riscosso direttamente dall'Azienda, viene corrisposto successivamente al medico. Se l'evento è connesso con l'esercizio ferroviario egli deve redigerne rapporto da tra-

smettere al capo dell'ufficio sanitario compartimentale o sezione sanitaria competente. Di tutte le prestazioni effettuate il medico di riparto deve fare annotazione su apposito registro specificando, oltre alle generalità ed al recapito degli interessati, le diagnosi e, per traumi, anche il meccanismo con il quale i traumi si sono verificati;

i) effettuare, a richiesta della sede centrale del servizio sanitario o dell'ufficio sanitario compartimentale o sezione sanitaria o degli impianti delle ferrovie dello Stato interessati, visite sanitarie per accertamenti, anche postumi, di traumi riportati da viaggiatori o da terzi che comunque intendano far ricadere sull'Azienda la responsabilità di sinistri subiti;

l) effettuare, a richiesta dei dipendenti dell'Azienda interessati ad ottenere mutui e cessioni, visite mediche ed emettere il relativo mod. R256;

m) proporre all'ufficio sanitario compartimentale o sezione sanitaria, per i dipendenti e familiari che ne abbiano diritto, le cure elioterapiche, balneotermali, idropiniche ed altre speciali cure, quando ne abbiano accertato la necessità;

n) tenere sotto controllo i mezzi di soccorso in consegna agli impianti compresi nell'ambito della circoscrizione del suo riparto. Egli risponde dell'efficienza qualitativa e quantitativa degli stessi;

o) dare, su richiesta dell'ufficio sanitario compartimentale o sezione sanitaria competente, per particolari esigenze anche in settori specialistici, le proprie prestazioni presso le relative sedi;

p) espletare tutti gli altri incarichi che il direttore del servizio sanitario o il capo dell'ufficio sanitario compartimentale o sezione sanitaria gli affidino nella rispettiva competenza, nell'ambito dei compiti di cui all'art. 1;

q) rispettare l'orario di ambulatorio durante il quale deve ricevere le persone che necessitano delle sue prestazioni. L'orario stesso sarà stabilito dall'ufficio sanitario o sezione sanitaria competente quando le prestazioni avvengono presso gli ambulatori dell'Azienda e, dalla stessa autorità, di intesa con il medico di riparto, quando avvengono presso l'ambulatorio del medico.

Art 11.

Medici aiuto

Il medico aiuto addetto agli impianti ferroviari presta la sua opera nei confronti del personale dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato o del personale che comunque lavori per essa e sia addetto agli impianti cui il medico stesso è assegnato, e svolge i seguenti compiti:

a) analisi ergonomica dell'attività lavorativa del personale;

b) esecuzione di visite periodiche per il controllo delle malattie del lavoro e di quelle professionali anche in relazione alle richieste dell'ufficio sanitario compartimentale o sezione sanitaria competente per territorio;

c) compilazione ed aggiornamento dei libretti sanitari del personale;

d) controllo delle condizioni igieniche degli ambienti di lavoro e degli ambienti annessi (dormitori, mense, ecc.);

e) vigilanza sull'attuazione delle norme relative alla prevenzione dei rischi professionali (malattie professionali ed infortuni) e vigilanza sulla efficacia e sul corretto uso dei mezzi personali e collettivi di protezione;

f) partecipazione all'organizzazione ed all'addestramento delle squadre dei soccorritori ed alla formazione di una coscienza sanitaria del personale;

g) partecipazione ai comitati di sicurezza degli impianti cui è addetto;

h) partecipazione a corsi di aggiornamento o incontri di formazione professionale organizzati dalla sede centrale del servizio sanitario di intesa con le associazioni professionali dei medici fiduciari.

Inoltre deve:

i) eseguire altre prestazioni che gli venissero richieste dal servizio sanitario o dall'ufficio sanitario compartimentale o sezione sanitaria competente nell'ambito della medicina preventiva e del lavoro;

l) osservare tutte le norme previste dalla legislazione vigente in materia di medicina del lavoro;

m) prestare, in assenza sul posto del medico di riparto e, ove occorra, in collaborazione con questi il pronto soccorso per malore o per infortunio, ma senza l'obbligo delle successive cure e certificazione che restano di pertinenza del citato medico;

n) informare l'ufficio sanitario compartimentale o sezione sanitaria competente per territorio e la sede centrale del servizio sanitario, su tutti i fatti e circostanze di rilievo constatati nel corso del suo esercizio professionale;

o) realizzare una fattiva collaborazione con la dirigenza dell'impianto di assegnazione.

Le predette prestazioni, ad eccezione della partecipazione ai comitati di sicurezza, debbono avvenire presso gli impianti di assegnazione, secondo l'orario fissato dall'ufficio sanitario compartimentale o sezione sanitaria competente, in relazione alle necessità ed alla importanza degli impianti interessati.

E' garantita al medico aiuto addetto agli impianti ferroviari la piena libertà professionale nell'ambito dei compiti a lui assegnati e di cui al presente articolo, conformemente alla vigente legislazione sanitaria in merito.

Il medico aiuto addetto alla sede centrale del servizio sanitario ed alle unità operative di esso o agli uffici sanitari compartimentali o sezioni sanitarie è tenuto, su incarico dei funzionari medici di ruolo, a:

a) effettuare accertamenti singoli e collegiali nei confronti di persone per le quali il servizio o l'ufficio sanitario o sezione sanitaria debbono, per ragioni di istituto, esplicare la propria attività;

b) esprimere pareri diagnostici, prognostici e terapeutici;

c) dare prestazioni specialistiche richieste dagli organi sanitari dell'Azienda;

d) eseguire altre prestazioni che gli venissero richieste nell'ambito della prevenzione delle malattie o del lavoro ferroviario.

Il medico aiuto nominato per assolvere a particolari esigenze relative a compiti affidati al servizio sanitario nell'ambito delle competenze del Ministero dei trasporti esercita la sua attività nel rispetto di norme emanate dal Ministro dei trasporti.

Titolo V

TRATTAMENTO DEI MEDICI FIDUCIARI

Art. 12.

Ai medici consulenti è data, a titolo di compenso per l'opera che prestano, la carta di libera circolazione di 1ª classe sull'intera rete delle ferrovie dello Stato.

Ai medici di riparto ed ai medici aiuto addetti alla sede centrale del servizio sanitario ed alle unità operative di esso o agli uffici sanitari compartimentali o sezioni sanitarie è data, a titolo di compenso per l'opera che prestano, la carta di libera circolazione di 1ª classe sulla rete delle ferrovie dello Stato per una percorrenza rispettivamente di km 1200, 1300 e 1500 a seconda che la durata della prestazione sia inferiore ad anni dieci, compresa tra dieci e venti anni, di venti anni o superiore, calcolando tale durata con le modalità stabilite nel penultimo comma dell'art. 20. L'itinerario, scelto dal medico, può essere modificato su richiesta dello stesso una sola volta in ogni anno solare.

A tale percorrenza, per i medici di riparto, si aggiunge, per lo svolgimento del loro incarico, quella relativa ai tratti di linea compresi nella circoscrizione del proprio riparto e dei riparti finitimi.

I medici consulenti e medici di riparto immessi nell'incarico prima del 18 settembre 1974 conservano l'eventuale maggior trattamento di concessione di viaggio previsto, per sè e per i propri familiari, dai regolamenti vigenti o successivi alla data della loro immissione nell'incarico stesso.

Art. 13.

Ai medici di riparto, per le prestazioni comunque rese, è corrisposto un compenso orario nelle seguenti misure:

per ciascuna ora feriale diurna . . .	L.	8.000
per ciascuna ora feriale notturna . .	»	9.000
per ciascuna ora festiva diurna . .	»	9.000
per ciascuna ora festiva notturna . .	»	10.000

Sono considerate ore notturne quelle comprese tra le ore 22 e le ore 6.

Art. 14.

Ai medici aiuto d'impianto ed a quelli addetti alla sede centrale del servizio sanitario ed alle unità operative di esso o agli uffici sanitari compartimentali o sezioni sanitarie per le prestazioni rese presso gli ambulatori o impianti dell'Azienda è corrisposto un compenso orario nelle seguenti misure:

per ciascuna ora feriale diurna . .	L.	9.000
per ciascuna ora feriale notturna . .	»	10.000
per ciascuna ora festiva diurna . . .	»	10.000
per ciascuna ora festiva notturna . .	»	11.000

Art. 15.

Ai medici aiuto addetti ad altri particolari compiti affidati al servizio sanitario nell'ambito delle competenze del Ministero dei trasporti è corrisposto in relazione ai compiti in atto espletati un compenso orario nelle seguenti misure:

per ciascuna ora feriale diurna . .	L.	3.000
per ciascuna ora feriale notturna .	»	3.500
per ciascuna ora festiva diurna .	»	3.500
per ciascuna ora festiva notturna . .	»	4.000

Art. 16.

I compensi orari di cui ai precedenti articoli 13 e 14 sono soggetti a revisione annuale pari al 3 % del loro valore iniziale.

Art. 17.

Ai medici fiduciari che su specifica richiesta della sede centrale del servizio sanitario, degli uffici sanitari compartimentali e sezioni sanitarie effettuino visite domiciliari di accertamento o vengano chiamati da organi aziendali presso l'impianto in orario diverso da quello di eventuale presenziamento per traumi riportati da viaggiatori o da terzi, viene corrisposto per ciascuna visita un compenso di L. 5.000.

Ai medici fiduciari, qualora per esigenze di servizio si rechino al di fuori della loro competenza territoriale, su richiesta della sede centrale del servizio sanitario, degli uffici sanitari compartimentali e sezioni sanitarie o di altri organi aziendali, è corrisposta, oltre al normale compenso orario giornaliero, una indennità speciale nelle seguenti misure:

1) per assenze dalla propria residenza di durata inferiore a 6 ore:

a) consulenti .	L.	9.000
b) medici di riparto e medici aiuto .	»	6.000

2) per assenze dalla propria residenza di durata superiore a 6 ore ma inferiore a 12 ore:

senza pernottamento:		
a) consulenti	L.	15.000
b) medici di riparto e medici aiuto	»	12.000
con pernottamento:		
a) consulenti	L.	18.000
b) medici di riparto e medici aiuto	»	15.000

3) per assenze dalla propria residenza di durata superiore a 12 ore e fino a 24 ore:

senza pernottamento:		
a) consulenti	L.	18.000
b) medici di riparto e medici aiuto	»	15.000
con pernottamento:		
a) consulenti	L.	21.000
b) medici di riparto e medici aiuto	»	18.000

4) per i periodi di assenza superiori a 24 ore si applicano nuovamente e rispettivamente, secondo i casi, i compensi previsti nei precedenti punti 1), 2) e 3).

La durata dell'assenza deve considerarsi dall'ora di partenza del treno utile per raggiungere la località di convocazione della stazione più vicina alla residenza del medico fiduciario fino all'ora di arrivo alla stessa stazione del primo treno utile per il rientro in residenza.

L'indennità di pernottamento deve essere corrisposta quando il periodo di assenza comprenda comunque qualsiasi ora intercorrente tra le ore 22 e le ore 6.

Ai medici fiduciari che, su richiesta della sede centrale del servizio sanitario degli uffici sanitari compartimentali, delle sezioni sanitarie o di altri organi aziendali, effetuino visite domiciliari o accertamenti con chiamate fuori orario o prestazioni al di fuori delle proprie competenze territoriali, qualora per i relativi spostamenti utilizzino il proprio automezzo, viene corrisposto il compenso chilometrico di L. 100.

Ai medici di riparto ed ai medici aiuto, quando viene loro richiesto di assicurare l'obbligo della reperibilità, è corrisposto un compenso giornaliero di L. 1.500.

Ai medici fiduciari, per le prestazioni, accertamenti, cure e certificazioni relative agli infortuni sul lavoro o traumi in servizio dei dipendenti, è corrisposto un compenso forfettario uniforme per qualunque caso di L. 1.500.

Art. 18.

Ai medici di riparto ed ai medici aiuto incaricati della supplenza di altri medici è corrisposto, per ogni ora, un compenso di supplenza pari al compenso orario stabilito rispettivamente agli articoli 13. 14 e 15.

Art. 19.

E' facoltà dell'Azienda di corrispondere premi straordinari ai medici fiduciari anche se provvisori in relazione ad eccezionali meriti acquisiti con modalità analoghe a quelle stabilite per il personale di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 20.

I medici consulenti, i medici di riparto ed i medici aiuto addetti alla sede centrale del servizio sanitario ed alle unità operative di esso o agli uffici sanitari compartimentali o sezioni sanitarie conservano la carta di libera circolazione fino al 31 dicembre dell'anno in cui è venuto a cessare l'incarico.

Lo stesso trattamento compete ai medici fiduciari di cui al comma precedente, se provvisori, purchè cessino dall'incarico dopo aver prestato la loro opera per un periodo superiore a sei mesi.

Quando la cessazione dall'incarico viene disposta ai sensi dell'art. 8, punti *d*), *e*) ed *f*), il medico fiduciario perde immediatamente titolo all'uso della carta di libera circolazione.

I medici consulenti e medici di riparto immessi nell'incarico *prima della data del 18 settembre 1974 conservano il trattamento* più favorevole previsto dai regolamenti vigenti e successivi alla data della loro immissione nell'incarico.

Ai medici di riparto ed ai medici aiuto addetti alla sede centrale del servizio sanitario ed alle unità operative di esso o agli uffici sanitari compartimentali o sezioni sanitarie, anche se provvisori, spetta, dopo un anno di prestazione, e per ogni anno di prestazione data, alla cessazione del rapporto professionale, un premio di operosità nella misura di 1/12 del compenso orario percepito nell'ultimo anno di incarico.

In caso di decesso del medico fiduciario di cui al presente comma il premio di operosità è corrisposto agli eredi secondo legge.

La durata della prestazione data, per l'applicazione delle norme anzidette, è calcolata cumulando tutti i periodi di incarico, anche se non continuativi ed anche se svolti come medico fiduciario « provvisorio », detraendo le interruzioni causate da assenza straordinaria di cui all'art. 23, comma quarto e successivi; la frazione di un anno uguale o inferiore al semestre non è computata, quella superiore è valutata per anno intero, salvo che nel computo dei primi sei anni di incarico, che devono essere interamente compiuti.

In ogni caso, per uno stesso periodo di incarico, il premio di operosità compete una sola volta.

Art. 21.

I compensi per prestazioni orarie per supplenze, per visite *domicilari o per chiamate o per reperibilità, le indennità* di prestazioni fuori dalla propria competenza territoriale ed il rimborso spese di trasporto, vengono corrisposti ai medici fiduciari mensilmente.

Quelli per prestazioni relative ad infortuni sul lavoro o traumi in servizio, vengono corrisposti annualmente.

Art. 22.

Ai medici consulenti, di riparto ed aiuto effettivi, impediti a disimpegnare le proprie funzioni per malattia riconosciuta, secondo la rispettiva competenza, dalla sede centrale del servizio sanitario, dall'ufficio sanitario compartimentale o sezione sanitaria, viene conservato per la durata massima di mesi tre, il diritto all'uso della carta di libera circolazione e viene corrisposto per lo stesso periodo, ai medici di riparto ed ai medici aiuto, il compenso orario goduto in attività di servizio.

Quando la malattia si prolunghi per un periodo di tempo superiore a tre mesi, il direttore del servizio sanitario ha facoltà di protrarre fino al massimo di altri tre mesi il trattamento di cui al precedente comma, con la corresponsione, ai medici di riparto ed ai medici aiuto, del trattamento economico di cui al comma precedente ridotto del 50 %.

Qualora la malattia si prolunghi ancora oltre il periodo di sei mesi, il direttore del servizio sanitario ha facoltà di protrarre, fino al massimo di altri sei mesi, il riconoscimento di assenza per malattia ed in tal caso viene conservato solo l'uso della carta di libera circolazione.

Qualora il direttore del servizio sanitario non si avvalga delle suddette facoltà e, in ogni caso, dopo un anno di assenza per malattia, il medico fiduciario, se non è in grado di riprendere le proprie funzioni, cessa dall'incarico ai sensi dell'art. 8, punto *m*).

I medici consulenti, di riparto ed aiuto addetti alla sede centrale del servizio sanitario ed alle unità operative di esso o agli uffici sanitari compartimentali o sezioni sanitarie, se provvisori, quando sono impediti a disimpegnare le proprie funzioni per riconosciuta malattia, conservano per la durata massima di mesi due, l'uso della carta di libera circolazione nonché i medici di riparto e aiuto, per il primo mese, il compenso orario goduto in attività di servizio; trascorso tale termine di tempo, qualora non siano in grado di riprendere le proprie funzioni, cessano dall'incarico ai sensi del riferito art. 8, punto *m*).

Art. 23.

Ai medici consulenti, di riparto ed aiuto addetti alla sede centrale del servizio sanitario ed alle unità operative di esso o agli uffici sanitari compartimentali o sezioni sanitarie anche se provvisori, spetta un periodo annuale di permesso retribuito di giorni venticinque feriali per i primi cinque anni di incarico e di giorni trenta feriali per i successivi anni di incarico.

Tale permesso è frazionabile in periodi non inferiori ad una giornata ed è rimandabile all'anno successivo.

La scelta del periodo di tempo per il godimento del permesso di cui al precedente comma è subordinata alle esigenze del servizio ed a preventivi accordi con la sede centrale del servizio sanitario, dell'ufficio sanitario compartimentale o sezione sanitaria, secondo competenza.

Durante il primo anno di incarico il periodo di permesso è proporzionato alla durata della prestazione data; a tal fine i periodi di prestazione superiori a quindici giorni sono arrotondati al mese. Ai medici fiduciari di cui sopra che abbiano già fruito del periodo di permesso ordinario, in casi speciali ed in seguito a motivata domanda su carta legale, il capo dell'ufficio della sede centrale all'uopo designato dal direttore del servizio sanitario od il capo dell'ufficio sanitario compartimentale o sezione sanitaria competente, possono accordare, in relazione alle esigenze di servizio ulteriori periodi di permesso straordinario fino alla durata massima di tre mesi in ciascun anno solare nel computo dei quali sono da comprendere anche quelli eventualmente fruiti nell'anno solare precedente, quando non vi sia stato intervallo di almeno sei mesi.

Il direttore del servizio sanitario può accordare ulteriori periodi di permesso straordinario fino ad un massimo di altri tre mesi.

In ogni caso il permesso straordinario complessivo, per ciascun triennio di incarico, ai sensi dei precedenti commi, non può superare i sei mesi.

Ai suddetti medici fiduciari, se provvisori, può essere consentito, analogamente, di fruire di un periodo di permesso straordinario, ma per una durata limitata ad un mese per ciascun anno solare.

I medici fiduciari effettivi sono inoltre considerati in permesso straordinario:

a) quando, per qualsiasi motivo, sono richiamati in servizio militare;

b) quando debbono svolgere mandato parlamentare;

c) quando debbono svolgere mandato amministrativo e tale mandato determini anche la sospensione della loro attività medica.

I medici fiduciari, durante il permesso straordinario, non percepiscono compensi in denaro, ma conservano unicamente l'uso della carta di libera circolazione.

Art. 24.

I medici aiuto addetti agli impianti ed i medici di riparto, durante l'espletamento della loro attività, sono assicurati a carico dell'Azienda contro gli infortuni sul lavoro quando, nell'esercizio delle proprie mansioni, vengono a trovarsi esposti agli stessi rischi del personale di esercizio delle ferrovie dello Stato.

I limiti assicurativi e le relative condizioni sono fissati con decreto del Ministro dei trasporti n. 141 del 19 febbraio 1975.

Art 25.

Per i medici di riparto e medici aiuto addetti alla sede centrale del servizio sanitario ed alle unità operative di esso o agli uffici sanitari compartimentali o sezioni sanitarie l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato versa all'Ente nazionale di assistenza e previdenza medici (E.N.P.A.M.) un contributo pari al 15,50 % ripartito per l'11,50 % a proprio carico e per il 4 % a carico di ogni singolo medico fiduciario, calcolato sui compensi corrisposti ai medici fiduciari medesimi per prestazioni varie, per supplenze, per visite domiciliari o per chiamate, per reperibilità e per premi straordinari.

Titolo VI

NORME VARIE

Art. 26.

I medici fiduciari che trasferiscono la propria abitazione in località diversa da quella stabilita, salvo eventuale autorizzazione del direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, cessano dall'incarico con effetto dalla data fissata nel relativo provvedimento del direttore generale medesimo (art. 8, punto *a*).

Art. 27.

Il medico di riparto ed il medico aiuto sono tenuti a notificare alla sede centrale del servizio sanitario, all'ufficio sanitario compartimentale o sezione sanitaria competente ogni variazione dei rispettivi impegni professionali.

Qualora, sentito anche l'interessato, tali impegni determinino l'impossibilità di ben assolvere le mansioni relative all'incarico ricoperto, verrà disposta la cessazione dall'incarico stesso con provvedimento del direttore generale, su proposta del direttore del servizio sanitario (art. 8, punto *a*).

Art. 28.

E' facoltà del direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato su proposta del direttore del servizio sanitario, disporre d'ufficio, sentito l'interessato, o autorizzare, a domanda, il passaggio del medico fiduciario da una sede ad un'altra.

Art. 29.

Il medico fiduciario deve attenersi alle norme stabilite dal presente regolamento ed a quelle emanate dalle competenti autorità ferroviarie, adempiere ai propri compiti osservando i dettami della scienza, le norme deontologiche che regolano la professione.

In caso di inadempienze o gravi irregolarità del medico fiduciario, il direttore del servizio sanitario contesta all'interessato a mezzo raccomandata R.R., i fatti e le circostanze rilevati a suo carico e lo invita a presentare le sue controdeduzioni entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.

Il direttore del servizio sanitario, ricevute le controdeduzioni dell'interessato, o decorso inutilmente il termine di cui sopra, riscontrando l'opportunità di un ulteriore seguito, sottopone il caso all'esame di una commissione nominata, su sua proposta, dal direttore generale e composta da un funzionario medico che la presiede, dal capo dell'ufficio amministrativo della sede centrale del servizio stesso o dal suo sostituto e da due rappresentanti della categoria dei medici fiduciari direttamente interessata.

In relazione alla gravità dei fatti, il direttore generale ha facoltà di sospendere il medico fiduciario in via cautelare dall'esercizio delle sue funzioni con conseguente sospensione dei compensi.

Se la sospensione in via cautelare è seguita dalla revoca dell'incarico determina, a carico del medico fiduciario, l'interruzione dell'anzianità a decorrere dal momento della sospensione.

La revoca dell'incarico, ai sensi del presente articolo, è deliberata dal direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (art. 8, punto *d*) su deliberazione presa a maggioranza della commissione. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

Art. 30.

Ai medici fiduciari cessati dall'incarico in base al precedente articolo ed al punto *f*) dell'art. 8 non può essere nuovamente conferita la nomina di medico fiduciario, neanche come provvisorio.

Art. 31.

Il limite massimo di età è stabilito in anni 70 per i medici consulenti ed in anni 65 per i medici di riparto e medici aiuto. Gli stessi, per particolari esigenze di servizio, possono, in via del tutto transitoria, essere trattenuti nell'incarico come medici fiduciari provvisori, con provvedimento del direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

L'esonero definitivo verrà comunicato all'interessato dal direttore del servizio sanitario o dal capo dell'ufficio sanitario compartimentale o sezione sanitaria competente.

Art. 32.

I medici fiduciari possono rassegnare le dimissioni in qualsiasi momento, con preavviso scritto di almeno trenta giorni. Qualora non venga rispettato il preavviso di cui sopra sono considerati dimissionari d'ufficio (art. 8, punto *e*).

Art. 33.

I medici fiduciari, al termine di una assenza per qualsiasi ragione, devono dare subito avviso della ripresa delle funzioni all'ufficio competente; se sono medici di riparto devono darne avviso mediante telegramma di servizio; diversamente sono considerati dimissionari d'ufficio.

I medici fiduciari che, senza giustificato motivo, non riprendono le funzioni al termine di una assenza, o interrompono le loro prestazioni, sono anche essi dichiarati dimissionari d'ufficio.

Art. 34.

Il medico di riparto ed il medico aiuto sono tenuti a prestare la propria opera in sostituzione di colleghi assenti effettuando, ove previsto, il relativo presenziamento ambulatoriale con la corresponsione dei compensi di cui all'art. 18.

A richiesta del capo dell'ufficio sanitario compartimentale o sezione sanitaria può essere disposta, nei modi previsti per il personale delle ferrovie dello Stato, l'utilizzazione per « reperibilità » di medici di riparto e medici aiuto. Per detta utilizzazione viene corrisposto il compenso giornaliero di cui all'art. 17.

Per le prestazioni oltre quelle normali, eventualmente rese durante l'utilizzazione per reperibilità, essi hanno titolo al compenso orario di cui agli articoli 13 e 14.

A richiesta del capo dell'ufficio sanitario compartimentale o sezione sanitaria i medici di riparto ed i medici aiuto possono, inoltre, essere incaricati di effettuare accertamenti sanitari domiciliari nei confronti dei dipendenti di altre direzioni generali del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile. Per detti accertamenti viene corrisposto il compenso all'uopo stabilito dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

La durata massima delle prestazioni giornaliere dei medici di riparto e dei medici aiuto addetti alla sede centrale del servizio sanitario ed alle unità operative di esso o agli uffici sanitari compartimentali o sezioni sanitarie, salvo eccezioni giustificate da particolari e temporanee esigenze di servizio, non può essere superiore a tre ore.

Art. 35.

Tutti i medici fiduciari che si trovino a viaggiare sulla rete dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato sono tenuti a prestare la propria opera ad agenti o viaggiatori dello stesso treno che in viaggio riportino traumi o siano colpiti da improvviso malore ed a farne rapporto.

Art. 36.

A tutti i medici fiduciari quando non siano altrimenti obbligati da tassative disposizioni di legge, è fatto divieto di rilasciare certificati che possano comunque costituire eventuale pregiudizio di decisioni devolute al servizio sanitario, agli uffici sanitari compartimentali o sezioni sanitarie.

Art. 37.

Il medico fiduciario effettivo non può rivestire contemporaneamente altro incarico di medico fiduciario effettivo tra quelli previsti dal presente regolamento.

Art. 38.

Quando per qualsiasi motivo, i medici fiduciari si trovino nelle condizioni di non poter adempiere agli obblighi stabiliti dal presente regolamento devono darne immediato avviso al capo dell'ufficio sanitario o sezione sanitaria competente. In difetto sono dichiarati dimissionari d'ufficio con provvedimento del direttore generale delle ferrovie dello Stato.

Art. 39.

Il medico fiduciario che, dopo un periodo di tre mesi di assenza per malattia riconosciuta, non sia comunque ritenuto in grado di dare con regolarità le prestazioni inerenti l'incarico, deve sottoporsi alla visita che sarà disposta d'ufficio o su domanda dell'interessato ed effettuata da un funzionario medico dell'Azienda.

Qualora questi pronunci giudizio di inabilità, l'esito viene comunicato all'interessato. Al medico fiduciario può essere accordata la revisione del giudizio da richiedersi entro dieci giorni dalla data di comunicazione del giudizio stesso.

La nuova eventuale visita è disposta dal direttore del servizio sanitario, praticata da un collegio medico composto da un funzionario medico designato dal direttore del servizio sanitario, con funzioni di presidente, da un funzionario medico designato dal Ministero della sanità e da un rappresentante di categoria dei medici fiduciari delle ferrovie dello Stato.

Titolo VII

NORME TRANSITORIE

Art. 40.

Il presente regolamento che abroga e sostituisce quello emanato con decreto ministeriale 19 giugno 1974, n. 7343, e successive modificazioni, entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 41.

Il direttore generale delle ferrovie dello Stato è delegato ad emanare le norme di applicazione del presente regolamento.

Il provvedimento comporta:

per l'esercizio 1979 una maggiore spesa di L. 60.000.000, che trova capienza nello stanziamento inscritto per lo stesso esercizio al cap. 202, partitario 12550: « Spese per il personale ausiliario »;

per l'esercizio 1980 una maggiore spesa di L. 130.000.000;

per gli esercizi 1981 e 1982 una maggiore spesa di lire 100.000.000.

Le maggiori spese indicate per gli esercizi 1980, 1981, 1982 sono state incluse nelle previsioni di bilancio formulate per i tre esercizi ai fini della valutazione degli stanziamenti da inscrivere allo stesso cap. 202, partitario 12550, sopra indicato.

(176)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1979.

Norme applicative dell'art. 4 della legge 25 maggio 1978, n. 234, recante modifiche ed integrazioni alla normativa riguardante il credito navale.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 25 maggio 1978, n. 234, recante modifiche ed integrazioni alla normativa riguardante il credito navale;

Visti, in particolare, gli articoli 4 e 12 della predetta legge 25 maggio 1978, n. 234;

Ritenuto necessario emanare le disposizioni esplicative ed applicative per rendere agevole alle imprese interessate la riscossione del contributo semestrale sugli interessi mediante appositi ruoli di spesa fissa;

Decreta:

Art. 1.

Decorrenza del ruolo di spesa fissa

Il termine per la concessione del contributo dello Stato nel pagamento degli interessi mediante i ruoli di spesa fissa viene stabilito al 1° febbraio ed al 1° agosto di ogni anno solare.

Art. 2.

Presentazione della dichiarazione

Ai fini della regolare riscossione delle singole rate semestrali del contributo statale le imprese devono far pervenire al Ministero della marina mercantile, entro

il termine tassativo del 10 gennaio e del 10 luglio di ciascun anno solare, apposita dichiarazione in bollo da cui risulti che nel semestre corrispondente alla rata di ammortamento nessuna modifica è intervenuta nelle condizioni previste dalla legge per ottenere il contributo medesimo.

Art. 3.

Sospensione del ruolo di spesa fissa

Nel caso di perdita dei requisiti di legge o di modifiche della ragione sociale dell'impresa o della proprietà della nave, nonché nell'ipotesi in cui la dichiarazione di cui all'articolo precedente pervenga al Ministero della marina mercantile oltre il termine indicato del 10 gennaio o del 10 luglio, il ruolo di spesa fissa sarà immediatamente sospeso e verrà ripristinato non appena cesserà la causa che ne ha provocato la sospensione.

La sospensione del ruolo avrà luogo mediante comunicazione telegrafica fatta dal Ministero della marina mercantile alla competente direzione provinciale del tesoro. Detta comunicazione solleva l'amministrazione da ogni responsabilità nel caso in cui il pagamento che doveva essere sospeso sia stato, comunque, pagato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 settembre 1979

Il Ministro: EVANGELISTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1979
Registro n. 8 Marina mercantile, foglio n. 32

(39)

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1979.

Sostituzione di un componente della commissione elettorale circoscrizionale « Lazio-Abruzzo-Molise » per l'elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, e successive modificazioni, con cui è stato approvato il regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione e organi similari, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il proprio decreto in data 22 febbraio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 60 del 1° marzo 1979 ed in corso di pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno, con il quale l'elezione dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno, già fissata per il giorno 25 marzo 1979, è nuovamente indetta per il giorno 18 novembre 1979;

Visto il proprio decreto in data 24 ottobre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 306 del 2 novembre 1978 e nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno, supplemento straordinario n. 6 del 28 dicembre 1978, con il quale è stato determinato il numero dei rappresentanti del personale da eleggere in seno al consiglio di amministrazione, sono state stabilite le circoscrizioni elettorali con le relative sedi e sono state nominate la commissione elettorale centrale e le commissioni elettorali circoscrizionali;

Considerato che occorre provvedere alla nomina di un componente della commissione elettorale circoscrizionale « Lazio-Abruzzo-Molise », da scegliersi tra i dipendenti dell'amministsrazione, secondo le modalità di cui all'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, in sostituzione del sig. Giuseppe Borrelli, impossibilitato a disimpegnare l'incarico per gravi motivi di famiglia;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione, adottata nella seduta del 27 giugno 1978, ad oggetto: « Parere in ordine alla determinazione delle circoscrizioni elettorali, alla nomina della commissione elettorale centrale e delle commissioni elettorali circoscrizionali per l'elezione dei rappresentanti del personale, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721 »;

Decreta:

Il sig. Giuseppe Durante, segretario principale dell'Amministrazione civile dell'interno, in servizio presso la prefettura di Roma, è nominato, dalla data del presente decreto, componente della commissione elettorale circoscrizionale « Lazio-Abruzzo-Molise », in sostituzione del dott. Giuseppe Borrelli, impossibilitato a disimpegnare l'incarico per gravi motivi di famiglia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno.

Roma, addì 24 ottobre 1979

Il Ministro: ROGNONI

(10890)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Torcitura di Borgomanero, in Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Torcitura di Borgomanero di Milano, stabilimenti di Borgomanero (Novara), Monte Cremasco e Pandino (Cremona), Castel Rozzone (Bergamo) e Camnago di Lentate sul Seveso (Milano);

Visti i decreti ministeriali 2 novembre 1978, 3 maggio 1979 e 27 settembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° giugno 1978 al 26 maggio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi nei confronti degli stabilimenti di Monte Cremasco (Cremona), Castel Rozzone (Bergamo) e Camnago di Lentate sul Seveso (Milano);

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Torcitura di Borgomanero di Milano, stabilimenti di Monte Cremasco (Cremona), Castel Rozzone (Bergamo) e Camnago di Lentate sul Seveso (Milano), è prolungata al 25 agosto 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nei comuni di Monte Cremasco (Cremona), Castel Rozzone (Bergamo) e Camnago di Lentate sul Seveso (Milano).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(138)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Torcitura di Borgomanero, in Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Torcitura di Borgomanero di Milano, stabilimenti di Borgomanero (Novara), Monte Cremasco e Pandino (Cremona), Castel Rozzone (Bergamo) e Camnago di Lentate sul Seveso (Milano);

Visti i decreti ministeriali 2 novembre 1978, 3 maggio 1979, 27 settembre 1979 e 5 novembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° giugno 1978 al 25 agosto 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi nei confronti degli stabilimenti di Monte Cremasco (Cremona), Castel Rozzone (Bergamo) e Camnago di Lentate sul Seveso (Milano);

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Torcitura di Borgomanero di Milano, stabilimenti di Cremasco (Cremona), Castel Rozzone (Bergamo) e Camnago di Lentate sul Seveso (Milano), è prolungata al 25 novembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nei comuni di Monte Cremasco (Cremona), Castel Rozzone (Bergamo) e Camnago di Lentate sul Seveso (Milano).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 novembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(139)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1979.

Disciplina della produzione e del commercio del thè deteinato.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto l'art. 7 della legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, che consente al Ministro della sanità, sentito il parere del Consiglio superiore di sanità, di autorizzare con proprio decreto la produzione ed il commercio di sostanze alimentari e bevande che abbiano subito aggiunte, sottrazioni o speciali trattamenti;

Considerata l'opportunità di consentire e regolamentare la produzione ed il commercio del thè privato in massima parte del proprio contenuto di caffeina, al fine di evitare a determinate categorie di consumatori i possibili danni derivanti dall'azione neurostimolante di detta sostanza;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

E' consentita la produzione ed il commercio del thè deteinato. Il trattamento può essere effettuato mediante l'impiego del solvente « diclorometano », avente le caratteristiche chimico-fisiche e di purezza corrispondenti a quelle previste nell'allegato al presente decreto.

Il prodotto così ottenuto e posto in commercio deve corrispondere ai seguenti requisiti:

1) non deve contenere più dello 0,10 per cento di caffeina riferito a 100 parti di sostanza secca;

2) il residuo del diclorometano impiegato per l'estrazione della caffeina, espresso come cloro, non deve superare le 15 p.p.m.;

3) il tenore di umidità deve essere compreso tra il 6 e il 10 per cento. Tali valori devono essere intesi come perdita di peso registrata a 105°±1°C dopo 6 ore, a pressione atmosferica.

Art. 2.

Il prodotto posto in commercio deve riportare sulla confezione la seguente dizione a caratteri ben visibili ed indelebili: « thè deteinato », con la precisazione: « caffeina non superiore a 0,10 per cento ».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

ALLEGATO

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE
E DI PUREZZA DEL DICLOROMETANO

Liquido non infiammabile, trasparente ed incolore, con odore simile a quello del cloroformio.
Formula chimica: CH_2Cl_2.
Peso molecolare: 84,93.
Solubilità: solubile in tutti i rapporti con alcool, acetone, cloroformio, tetracloruro di carbonio; solubile in circa 50 parti di acqua.
Intervallo di distillazione: 39-41°C.
Tenore: non meno del 99% v/v del prodotto distillato tra 39° e 41°C
Indice di rifrazione n^{20}_{D}: 1.424 ± 0,003.
Densità relativa d^{20}_{20}: 1,323 ÷ 1,326.
Tenore in alcool metilico: non più di 40 p.p.m.
Tenore in alcool etilico: non più dello 0,2% m/m.
Tenore in acqua: non più dello 0,2% m/m.
Acidità (come acido cloridrico): non più dello 0,002% m/m.
Alcalinità (come idrato di sodio): non più dello 0,01% m/m.
Residuo all'evaporazione: non più dello 0,002% m/m.
Cloro libero: l'estratto acquoso non deve colorare in blu la salda d'amido, se trattato con ioduro di potassio.
Metalli pesanti (come piombo): non più di 1 p.p.m.

(175)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Karner confezioni, in Borgo San Lorenzo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Karner confezioni di Borgo San Lorenzo (Firenze);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Karner confezioni di Borgo San Lorenzo (Firenze), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 22 novembre 1978 al 22 maggio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(146)

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ondulato S. Martino di Monsagrati, in Pescaglia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Ondulato S. Martino di Monsagrati, in Pescaglia (Lucca);

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° aprile 1979 al 30 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ondulato S. Martino di Monsagrati, in Pescaglia (Lucca), è prolungata al 30 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 dicembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(140)

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Meccanocar, in Castelvecchio Pascoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Meccanocar di Castelvecchio Pascoli (Lucca);

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° aprile 1979 al 30 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Meccanocar di Castelvecchio Pascoli (Lucca), è prolungata al 30 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 dicembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(142)

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Karner confezioni, in Borgo San Lorenzo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Karner confezioni di Borgo San Lorenzo (Firenze);

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 22 novembre 1978 al 22 maggio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Karner confezioni di Borgo San Lorenzo (Firenze), è prolungata al 22 agosto 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 dicembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(147)

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Scatolificio Corsonna, in Castelvecchio Pascoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Scatolificio Corsonna di Castelvecchio Pascoli (Lucca);

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° aprile 1979 al 30 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Scatolificio Corsonna di Castelvecchio Pascoli (Lucca), è prolungata al 30 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 dicembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(144)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lyons Baby, in Falconara Marittima.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Lyons Baby, con sede in Falconara Marittima (Ancona);

Visti i decreti ministeriali 24 febbraio 1979, 27 giugno 1979 e 19 ottobre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore

dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 10 ottobre 1978 al 7 ottobre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Ancona;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lyons Baby, con sede in Falconara Marittima (Ancona), è prolungata al 6 gennaio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(167)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Karner confezioni, in Borgo San Lorenzo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Karner confezioni di Borgo San Lorenzo (Firenze);

Visti i decreti ministeriali 15 dicembre 1979 e 17 dicembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 22 novembre 1978 al 22 agosto 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Karner confezioni di Borgo San Lorenzo (Firenze), è prolungata al 18 novembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1979

(148) *Il Ministro*: SCOTTI

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ondulato S. Martino di Monsagrati, in Pescaglia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Ondulato S. Martino di Monsagrati, in Pescaglia (Lucca);

Visti i decreti ministeriali 30 giugno 1979 e 17 dicembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° aprile 1979 al 30 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ondulato S. Martino di Monsagrati, in Pescaglia (Lucca), è prolungata al 30 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(141)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Meccanocar, in Castelvecchio Pascoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Meccanocar di Castelvecchio Pascoli (Lucca);

Visti i decreti ministeriali 30 giugno 1979 e 17 dicembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° aprile 1979 al 30 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Meccanocar di Castelvecchio Pascoli (Lucca), è prolungata al 30 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(143)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Scatolificio Corsonna, in Castelvecchio Pascoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Scatolificio Corsonna di Castelvecchio Pascoli (Lucca);

Visti i decreti ministeriali 30 giugno 1979 e 17 dicembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° aprile 1979 al 30 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Scatolificio Corsonna di Castelvecchio Pascoli (Lucca), è prolungata al 30 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(145)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1979.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Intercantieri S.r.l., in Viareggio.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974, che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945 che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di due scafi in vetroresina, di origine e provenienza Regno Unito, la ditta Intercantieri S.r.l. di Viareggio ha effettuato un pagamento anticipato di Lgs. 14.920 di cui al modello *B*-Import n. 4628895 rilasciato dalla Banca commerciale italiana di Viareggio in data 10 novembre 1975;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che le dichiarazioni d'importazione temporanea concernenti l'operazione predetta sono state accettate dalla dogana di Viareggio l'11 maggio 1976 con un ritardo, quindi, di giorni centocinquantatre rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A)*, trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 901/45079 del 2 aprile 1979 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la ditta ha inteso giustificare tale ritardo imputandolo alla mancata consegna della merce entro i termini previsti, senza, peraltro, produrre idonea documentazione comprovante l'attendibilità di quanto affermato, per quanto a ciò sollecitata dall'Ufficio italiano dei cambi;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata, con lettera del 13 maggio 1977, unita all'istanza di richiesta di autorizzazione della banca in data 23 agosto 1977, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Intercantieri

S.r.l. di Viareggio, mediante fidejussione della Banca commerciale italiana di Viareggio, nella misura del 5% di Lgs. 14.920 di cui al modello *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1979

p. *Il Ministro*: BALDI

(68)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1979.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore distribuzione e noleggio films operanti nel comune di Roma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 25 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore distribuzione e noleggio films operanti nel comune di Roma, ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 20 maggio 1978;

Visti i decreti ministeriali 15 novembre 1979 e 16 novembre 1979 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore distribuzione e noleggio films operanti nel comune di Roma;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Roma, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui alla citata delibera del CIPI, è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore distribuzione e noleggio films operanti nel comune di Roma, è prolungata dal 1° luglio 1979 al 30 settembre 1979.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(157)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1979.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Redaelli, in Verano Brianza, stabilimento di Loranzè.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Redaelli, con sede in Verano Brianza (Milano), stabilimento di Loranzè (Torino);

Visti i decreti ministeriali 7 febbraio 1979, 16 marzo 1979, 17 marzo 1979, 19 marzo 1979 e 27 giugno 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 15 dicembre 1977 al 10 giugno 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Redaelli, con sede in Verano Brianza (Milano), stabilimento di Loranzè (Torino), è prolungata al 9 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(158)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1979.

Modificazioni al decreto ministeriale 26 giugno 1976 concernente il regolamento per l'applicazione e la riscossione del contributo dovuto all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 13 giugno 1935, n. 1453, concernente l'istituzione dell'Ente nazionale per la cellulosa e la carta, modificata con regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2189, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 2726;

Visto il regio decreto 26 settembre 1935, n. 1932, col quale è stato approvato lo statuto del predetto Ente;

Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 1936, contenente le norme per l'applicazione e la riscossione dei contributi a favore dell'Ente suddetto;

Vista la legge 13 giugno 1940, n. 868, recante ulteriori modificazioni alla citata legge 13 giugno 1935, n. 1453;

Vista la legge 28 marzo 1956, n. 168, sulle provvidenze per la stampa;

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1976, concernente il regolamento per l'applicazione e la riscossione del contributo dovuto all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta;

Decreta:

Art. 1.

Il testo degli articóli 4, 5, 6, 7 e 18 del decreto ministeriale 26 giugno 1976 citato in premessa, è modificato come segue:

« Art. 4. — Per gli impieghi o consumi diretti di carte e cartoni, di qualsiasi provenienza, da parte di cartiere, a scopi industriali diversi dalla produzione cartotecnica, il contributo è calcolato sul valore della merce impiegata che deve essere indicato nella bolletta interna di consegna da emettersi in corrispondenza del passaggio delle carte o dei cartoni al reparto di trasformazione o utilizzazione. Il contributo viene calcolato sul valore del prodotto finito, ceduto o impiegato, qualora la materia imponibile non possa essere individuata che allo stadio del prodotto finito.

Nei casi di produzione effettuata per conto terzi, il contributo è calcolato sul valore delle carte, dei cartoni o dei prodotti cartotecnici consegnati al committente ed è dovuto dalla cartiera produttrice ».

« Art. 5. — Per le cessioni di carte, cartoni e prodotti cartotecnici direttamente importati, effettuate sia da cartiere sia da imprese esercenti l'industria della fabbricazione della carta, si applicano le norme contenute negli articoli precedenti.

Le imprese importatrici non fabbricanti di carta o cartone, o loro consorzi, debbono tenere aggiornato un registro delle singole importazioni, nonchè un altro registro, nel quale devono essere annotati gli estremi delle corrispondenti cessioni, secondo i modelli stabiliti dall'Ente.

Qualora le carte ed i cartoni ed i prodotti cartotecnici importati dalle imprese di cui al precedente comma siano direttamente impiegati o consumati dall'importatore, il contributo è calcolato sulla stessa base che costituisce la base imponibile IVA all'importazione, escluso ogni onere di frontiera che non sia l'eventuale dazio. Gli importatori debbono comunicare all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, entro il giorno 15 del mese successivo a quello dello sdoganamento, le importazioni effettuate nel mese precedente, utilizzando il modulo stabilito dall'Ente, e provvedere al versamento dei relativi contributi.

Gli importatori sono tenuti ad esibire, a richiesta dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, le bollette doganali di importazione e le fatture estere ».

« Art. 6. — Per i prodotti cartotecnici il valore da prendere a base per il calcolo del contributo è quello del prodotto finito, ridotto del 30%. Per assicurare una uniforme incidenza fiscale nell'ambito dei prodotti nazionali e di quelli importati, nei quali sussiste una maggiore incidenza in valore di altre sostanze o di elaborazioni particolari, il contributo si applica sull'effettivo contenuto di carta o cartone incorporati.

In tal caso l'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta provvede su documentata istanza degli interessati da proporre nei termini previsti per il pagamento del contributo ed in seguito ad eventuali analisi ».

« Art. 7. — Entro il giorno 5 di ciascun mese gli uffici doganali segnaleranno all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, mediante appositi moduli predisposti dall'Ente, le importazioni di carte, cartoni e prodotti cartotecnici avvenute nel mese precedente.

A tal fine il Ministero delle finanze, su proposta dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, sentito il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, indica agli uffici dipendenti le voci di statistica della tariffa dei dazi doganali corrispondenti alle merci indicate all'art. 2 ».

« Art. 18. — Ai sensi della legge 28 marzo 1956, n. 166, la riscossione dei contributi non pagati nei termini previsti e degli interessi di cui al precedente art. 16 è effettuata a mezzo degli esattori delle imposte dirette con le norme stabilite per la riscossione delle imposte dirette, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso, in una o più rate a giudizio dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

All'uopo l'Ente trasmette l'elenco dei debitori dell'intendenza di finanza competente per territorio, la quale, dopo avervi apposto il visto di esecutorietà, lo invia all'esattore perchè provvede alla riscossione.

L'aggio di riscossione è a carico del debitore ».

Art. 2.

Nulla è innovato per quanto riguarda le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 e 20 del decreto ministeriale 26 giugno 1976.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 22 dicembre 1979

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

(188)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1979.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Rieti.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 4 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Rieti;

Visti i decreti ministeriali 20 luglio 1978, 14 dicembre 1978, 15 dicembre 1978, 14 giugno 1979, 1° agosto 1979 e 2 agosto 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° marzo 1978 al 25 novembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Rieti, è prolungata al 24 febbraio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(136)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1979.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.M.V.A., in Vérres.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. I.M.V.A. di Vérres;

Visti i decreti ministeriali 11 agosto 1978, 10 febbraio 1979, 28 aprile 1979, 30 giugno 1979 e 9 ottobre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° giugno 1978 al 25 novembre 1979:

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Aosta;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.M.V.A. di Vérres, è prolungata al 24 febbraio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nell'intero territorio della Valle d'Aosta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(160)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Cesano Maderno.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 9 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Cesano Maderno (Milano);

Visti i decreti ministeriali 20 marzo 1979, 20 giugno 1979 e 27 settembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 20 novembre 1978 al 18 novembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Cesano Maderno (Milano), è prolungata al 17 febbraio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(137)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Perusia, in Perugia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Calzaturificio Perusia, con sede in Perugia;

Visti i decreti ministeriali 21 febbraio 1979, 13 giugno 1979 e 27 settembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 16 ottobre 1978 al 14 ottobre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Perugia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Perusia, con sede in Perugia, è prolungata al 13 gennaio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nei comuni di Perugia e Corciano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(159)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1980.

Protezione temporanea dei marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nell'« XI Flormart - Salone professionale internazionale del florovivaismo da reddito », « Flortecnica - Salone delle attrezzature e prodotti per il florovivaismo professionale », « Hobbyflora - Salone degli articoli per il giardinaggio amatoriale », in Padova.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

I marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nell'« XI Flormart - Salone professionale internazionale del florovivaismo da reddito », « Flortecnica - Salone delle attrezzature e prodotti per il florovivaismo professionale », « Hobbyflora - Salone degli articoli per il giardinaggio amatoriale », che avrà luogo a Padova dal 15 al 17 febbraio 1980, godranno della protezione temporanea stabilita dal decreto richiamato nella premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 8 gennaio 1980

p. *Il Ministro*: CIAMPAGLIA

(241)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1980.

Protezione temporanea dei marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « II e III Mesh - Mercato mediterraneo della calzatura », in Napoli.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

I marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « II e III Mesh - Mercato mediterraneo della calzatura », che avrà luogo a Napoli dal 29 febbraio al 3 marzo 1980 e dall'11 al 14 luglio 1980, godranno della protezione temporanea stabilita dal decreto richiamato nella premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 8 gennaio 1980

p. *Il Ministro*: CIAMPAGLIA

(243)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1980.

Protezione temporanea dei marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella « XVII Mostra internazionale di caravanning-Italcaravan », in Firenze.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

I marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella « XVII Mostra internazionale di caravanning-Italcaravan », che avrà luogo a Firenze dal 26 gennaio al 3 febbraio 1980, godranno della protezione temporanea stabilita dal decreto richiamato nella premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 8 gennaio 1980

p. *Il Ministro*: CIAMPAGLIA

(239)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1980.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a tre mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 4 gennaio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 1980, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° gennaio al 30 aprile 1980;

Visto l'art. 3 del citato decreto che dà facoltà al Ministro del tesoro di determinare fra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere all'assegnazione dei buoni:

Decreta:

Per il mese di gennaio 1980 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a tre mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 2.250 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 95,90 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1980.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 gennaio 1980, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 4 gennaio 1980.

L'emissione verrà effettuata il giorno 31 gennaio 1980.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1980

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *gennaio* 1980
Registro n. 1 *Tesoro, foglio n.* 298

(298)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1980.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 4 gennaio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 1980, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° gennaio al 30 aprile 1980;

Visto l'art. 3 del citato decreto che dà facoltà al Ministro del tesoro di determinare fra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere all'assegnazione dei buoni;

Decreta:

Per il mese di gennaio 1980 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a sei mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 1.250 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 92,10 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1980.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 gennaio 1980 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 4 gennaio 1980.

L'emissione verrà effettuata il giorno 31 gennaio 1980.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1980

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *gennaio* 1980
Registro n. 1 *Tesoro, foglio n.* 299

(299)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1980.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 4 gennaio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 1980, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° gennaio al 30 aprile 1980;

Visto l'art. 3 del citato decreto che dà facoltà al Ministro del tesoro di determinare fra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere all'assegnazione dei buoni;

Decreta:

Per il mese di gennaio 1980 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a dodici mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 1.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 85,50 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1981.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 gennaio 1980, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 4 gennaio 1980.

L'emissione verrà effettuata il giorno 31 gennaio 1980.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1980

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *gennaio* 1980
Registro n. 1 *Tesoro, foglio n.* 300

(300)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2764/79 del Consiglio, del 6 dicembre 1979, che modifica il regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 che determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l'ammontare delle indennità che possono essere concesse ai funzionari che esercitano le loro funzioni nel contesto di un servizio continuo o a turni.

Regolamento (CEE) n. 2765/79 del Consiglio, del 6 dicembre 1979, relativo all'aumento del volume del contingente tariffario comunitario aperto per l'anno 1979 con regolamento (CEE) n. 2921/78 per la seta greggia (non torta) della voce 50.02 della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 2766/79 del Consiglio, del 6 dicembre 1979, relativo all'aumento del volume del contingente tariffario comunitario aperto per il 1979 dal regolamento (CEE) n. 2691/78 per la carta da giornali della sottovoce 48.01 A della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 2767/79 della commissione, del 10 dicembre 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2768/79 della commissione, del 10 dicembre 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2769/79 della commissione, del 7 dicembre 1979, relativo ad una gara per la mobilitazione di sorgo destinato alla Repubblica del Niger a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 2770/79 della commissione, del 10 dicembre 1979, relativo alla vendita di latte scremato in polvere destinato all'alimentazione dei vitelli e che modifica il regolamento (CEE) n. 1687/76.

Regolamento (CEE) n. 2771/79 della commissione, del 10 dicembre 1979, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 2772/79 della commissione, del 10 dicembre 1979, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 315 *dell'11 dicembre* 1979.

(298/C)

Regolamento (CEE) n. 2773/79 della commissione, dell'11 dicembre 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2774/79 della commissione, dell'11 dicembre 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2775/79 della commissione, dell'11 dicembre 1979, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 317 *del* 12 *dicembre* 1979.

(299/C)

Regolamento (CEE) n. 2776/79 della commissione, del 29 novembre 1979, che fissa i prezzi franco frontiera di riferimento applicabili all'importazione dei vini a decorrere dal 16 dicembre 1979.

Regolamento (CEE) n. 2777/79 della commissione, del 12 dicembre 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2778/79 della commissione, del 12 dicembre 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2779/79 della commissione, del 12 dicembre 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2780/79 della commissione, del 12 dicembre 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2781/79 della commissione, del 12 dicembre 1979, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali.

Regolamento (CEE) n. 2782/79 della commissione, del 12 dicembre 1979, recante settima modifica del regolamento (CEE) n. 1393/76 per quanto concerne il tasso speciale di alcuni prodotti del settore vitivinicolo.

Regolamento (CEE) n. 2783/79 della commissione, del 12 dicembre 1979, che fissa le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1028/79 del Consiglio, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti destinati ai minorati.

Regolamento (CEE) n. 2784/79 della commissione, del 12 dicembre 1979, che fissa le disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale.

Regolamento (CEE) n. 2785/79 della commissione, del 12 dicembre 1979, che modifica gli importi compensativi monetari applicabili nel settore del vino.

Regolamento (CEE) n. 2786/79 della commissione, del 12 dicembre 1979, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 318 *del* 13 *dicembre* 1979.

(300/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 7

Corso dei cambi del 10 gennaio 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	801,80	801,80	801,85	801,80	801,75	801,80	801,70	801,80	801,80	801,80
Dollaro canadese	686,70	686,70	687,05	686,70	686,60	686,70	686,75	686,70	686,70	686,70
Marco germanico .	467,08	467,08	467,75	467,08	467,75	467,08	467,74	467,08	467,08	467,85
Fiorino olandese . .	423,54	423,54	423,25	423,54	423,35	423,54	423,55	423,54	423,54	423,55
Franco belga . .	28,764	28,764	28,78	28,764	28,75	28,76	28,773	28,764	28,764	28,75
Franco francese . .	199,70	199,70	200,15	199,70	199,70	199,70	199,68	199,70	199,70	199,70
Lira sterlina	1811,50	1811,50	1812 —	1811,50	1811 —	1811,50	1812,40	1811,50	1811,50	1811,50
Lira irlandese . . .	1727,20	1727,20	1728 —	1727,20	1727,30	—	1728,50	1727,20	1727,20	—
Corona danese . . .	149,72	149,72	149,75	149,72	149,70	149,75	149,75	149,72	149,72	149,70
Corona norvegese . . .	163,40	163,40	163,40	163,40	163,35	163,40	163,36	163,40	163,40	163,40
Corona svedese . . .	193,88	193,88	193,75	193,88	193,80	193,88	193,93	193,88	193,88	193,90
Franco svizzero . .	508,80	508,80	509,75	508,80	508,90	508,05	508,75	508,80	508,80	508,80
Scellino austriaco . . .	65,095	65,095	65,08	65,095	65 —	65,09	65,11	65,095	65,095	65,10
Escudo portoghese . .	16,18	16,18	16,17	16,18	16,18	16,18	16,20	16,18	16,18	16,18
Peseta spagnola . . .	12,145	12,145	12,15	12,145	12,14	12,13	12,14	12,145	12,145	12,14
Yen giapponese . . .	3,406	3,406	3,41	3,406	3,40	3,40	3,409	3,406	3,406	3,40

Media dei titoli del 10 gennaio 1980

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	67,200
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	88,025
» 5,50 % » » 1968-83	84,700
» 5,50 % » » 1969-84	81,025
» 6 % » » 1970-85	79,100
» 6 % » » 1971-86	77,100
» 6 % » » 1972-87	75,100
» 9 % » » 1975-90	78,950
» 9 % » » 1976-91	80,425
» 10 % » » 1977-92	86,450
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	81,500
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1978/80	99,700
» » » » 1- 6-1978/80	99,450
» » » » 1- 8-1978/80	99,500
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1978/80	99,350
» » » » 1- 3-1979/81	98,925
» » » » 1- 7-1979/81	97,825
» » » » 1- 5-1979/82	98,725
» » » » 1- 7-1979/82	97,400
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	97,425
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	86,775
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	97,800
» » » 12 % 1- 4-1982	96,950
» » » 12 % 1-10-1983	95,725
» » » 12 % 1- 1-1984	97,775
» » » 12 % 1- 4-1984	95,700
» » » 12 % 1-10-1987	95,450

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 gennaio 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	801,75
Dollaro canadese	686,725
Marco germanico	467,78
Fiorino olandese	423,545
Franco belga	28,768
Franco francese	199,69
Lira sterlina	1811,99
Lira irlandese	1727,85
Corona danese	149,735
Corona norvegese	163,38
Corona svedese	193,905
Franco svizzero	508,775
Scellino austriaco	65,102
Escudo portoghese	16,19
Peseta spagnola	12,142
Yen giapponese	3,407

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Riconoscimento del Centro interuniversitario di biologia marina, in Livorno, ai sensi dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1976, n. 1057.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1979 è stato riconosciuto, ai sensi dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1976, n. 1057, il Centro interuniversitario di biologia marina di Livorno, piazzale Mascagni n. 1.

(112)

Riconoscimento dell'azienda ittica « Il Padule », centro sperimentale per la fecondazione artificiale e l'allevamento intensivo del pesce di origine marina, in Castiglione della Pescaia, ai sensi dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1976, n. 1057.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1979 è stata riconosciuta, ai sensi dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1976, n. 1057, l'azienda ittica « Il Padule », centro sperimentale per la fecondazione artificiale e l'allevamento intensivo del pesce di origine marina, in Castiglione della Pescaia, via Ansedonia n. 6.

(113)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 3 agosto 1976 concernente il trasferimento del personale in servizio presso le sedi periferiche dell'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria, dell'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio e dell'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano alla regione a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 3 settembre 1976, viene apportata la seguente rettifica:

alla pag. 6526, colonna III, qualifica, in corrispondenza del nominativo Fuoco Sergio, dove è scritto: « istruttore tecnico - primo barman », leggasi: « istruttore tecnico *di bar* - primo barman ».

(179)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Modalità di attuazione dell'art. 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, concernente misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica.

Estratto del verbale della 221ª riunione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio tenuta il 29 dicembre 1979.

MISURE URGENTI PER LA TUTELA DELL'ORDINE DEMOCRATICO E DELLA SICUREZZA PUBBLICA

(*Omissis*).

Premesso che è stato emanato il decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, riguardante: « Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica »;

Premesso che l'art. 13 del suddetto decreto-legge dispone che:

« Chiunque compie presso uffici della pubblica amministrazione, ivi compresi gli uffici postali, nonché presso aziende o istituti di credito operazioni che comportano versamento, riscossione o prelevamento di denaro per somma non inferiore a L. 20.000.000 deve essere identificato a cura del personale degli uffici, delle aziende o degli istituti medesimi, incaricato dell'operazione.

La data dell'operazione, l'importo, le complete generalità di chi effettua l'operazione e il documento di identificazione devono risultare da apposito registro o da altra scrittura formata anche a mezzo di sistemi elettrocontabili.

Le scritture indicate nel comma precedente vanno conservate per la durata di dieci anni.

Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, il contravventore alle disposizioni precedenti è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da L. 200.000 a L. 2.000.000.

Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto. Le modalità della loro attuazione sono disciplinate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio »;

Considerato che l'Associazione bancaria italiana, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, il Ministero delle finanze e il Ministero del tesoro hanno, ciascuno per la parte di competenza, già fornito alle istituzioni creditizie ed agli uffici della pubblica amministrazione interessati al provvedimento, indicazioni di carattere operativo;

Considerato che, in particolare, le istruzioni diramate dalla Associazione bancaria italiana al sistema creditizio e comunicate a questo Comitato appaiono sufficientemente dettagliate per assicurare in sede di prima applicazione della norma la pronta operatività della disposizione di legge di cui trattasi;

Tenuto conto dell'avviso espresso dalla Banca d'Italia e dalla Direzione generale del tesoro;

IL COMITATO

1) Disciplina nei termini di seguito riportati le modalità di attuazione dell'art. 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, richiamandosi in linea di massima a quanto già diramato in argomento dall'Associazione bancaria italiana ed estendendo le modalità stesse agli uffici della pubblica amministrazione, ivi compresi gli uffici postali, in quanto compatibili con la specifica natura degli uffici medesimi.

Ambito di applicabilità della normativa.

L'obbligo dell'identificazione sussiste ogni volta che vi sia un effettivo movimento di denaro contante pari o superiore a 20 milioni di lire indipendentemente dal fatto che l'operazione sia posta in essere per cassa, per corrispondenza, attraverso cassa continua oppure attraverso istituti specializzati per il trasporto di valori e a prescindere dalle modalità con cui questo movimento di denaro venga poi contabilizzato.

Identificazione dei soggetti che operano.

L'identificazione va effettuata attraverso i seguenti elementi: data dell'operazione, tipo dell'operazione (prelevamento, versamento o riscossione); importo della stessa; complete generalità di chi la effettua e documento di identificazione esibito. Per « complete generalità » debbono intendersi: nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo.

Inoltre:

l'identificazione va effettuata volta per volta anche se si tratti di persona già titolare di rapporti nominativi e come tale sia quindi già stata identificata o sia già conosciuta;

nel caso di esibitori o presentatori, l'identificazione va effettuata nei confronti di chi pone in essere materialmente l'operazione, apponendo altresì l'indicazione dei soggetti o dei nominativi cui va riferita l'operazione stessa, e ciò sia nel caso che gli esibitori o presentatori operino per conto di una persona fisica, sia che operino per conto di una persona giuridica;

nel caso di operazioni in denaro effettuate con il sistema della cassa continua, o attraverso istituti specializzati per il trasporto di valori, oppure per corrispondenza, o comunque non effettuate a sportello, a causa dell'impossibilità di identificare chi effettua materialmente l'operazione, l'operazione stessa va riferita all'intestatario del conto o del rapporto.

L'obbligo di identificazione, nei termini su riportati, non sussiste per le operazioni poste in essere tra istituzioni creditizie e/o tra uffici della pubblica amministrazione, ivi compresi gli uffici postali, interessati al provvedimento.

Registri o scritture per l'annotazione dei dati.

Fermo restando che i dati di cui al precedente punto devono risultare da apposito registro o da altra scrittura formata anche a mezzo di sistemi elettrocontabili, si stabilisce, per quanto concerne in particolare i registri non derivanti da sistemi elettrocontabili, che gli stessi siano progressivamente numerati e, a cura del responsabile dell'ufficio che li utilizza e di altra persona all'uopo autorizzata, siglati in ogni pagina con l'indicazione alla fine dell'ultimo foglio del numero delle pagine di cui è composto il registro e l'apposizione delle firme delle suddette persone. Ciò vale ovviamente qualora gli uffici interessati non ritengano di far vidimare e bollare volontariamente i registri previsti.

2) Su tutto quanto precede, compresa la tenuta delle scritture derivanti da sistemi elettrocontabili, questo Comitato si riserva di intervenire in un secondo tempo, modificando o integrando le suddette modalità di attuazione in relazione all'esperienza che verrà acquisita e ad eventuali ulteriori esigenze che dovessero manifestarsi.

Roma, addì 29 dicembre 1979

Il segretario: RUGGIERO

(306)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Gorgonzola

Con deliberazione della giunta regionale, emanata nella data appresso indicata, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune a fianco della stessa deliberazione indicato. Con la medesima deliberazione sono state decise le modificazioni conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al suddetto piano:

deliberazione 31 ottobre 1979, n. 26769: comune di Gorgonzola (Milano) (piano adottato con deliberazione consiliare 26 aprile 1975, n. 112 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 17 dicembre 1977, n. 248 e da deliberazione di G.M. 21 aprile 1978, n. 156 ratificata con deliberazione di C.C. 29 aprile 1978, n. 112 con la quale il comune ha controdedotto al comitato regionale di controllo per quanto attiene alla predetta delibera di C.C. 17 dicembre 1977, n. 248 relativamente alle controdeduzioni alle osservazioni e conseguenti modifiche apportate ai termini dell'art. 27/51).

(11357)

REGIONE ABRUZZO

Deliberazione 6 luglio 1979. Affidamento del patrocinio e della consulenza della regione Abruzzo all'Avvocatura dello Stato. Adempimenti attuativi dell'art. 10 della legge 3 aprile 1979, n. 103.

IL CONSIGLIO REGIONALE

(*Omissis*).

Vista la legge regionale 9 gennaio 1979, n. 3, con la quale la regione ha stabilito di avvalersi del patrocinio e della consulenza dell'Avvocatura dello Stato;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103, recante « Modifiche all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato » la quale all'art. 10 dispone « Le funzioni dell'Avvocatura dello Stato nei riguardi dell'amministrazione statale sono estese alle regioni a statuto ordinario che decidano di avvalersene con deliberazione del consiglio regionale da pubblicarsi per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della Regione »;

Atteso che la regione Abruzzo ha già disposto di avvalersi del patrocinio e della consulenza dell'Avvocatura dello Stato con propria legge e che pertanto un atto amministrativo che ridecida in tal senso si ravvisa assolutamente superfluo;

Ritenuto ciò nonostante di doversi dare conseguentemente nuova ed ampia pubblicità alla richiamata legge regionale n. 3 disponendone la ripubblicizzazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della regione previa decisione consiliare;

A maggioranza statutaria espressa con voto palese;

Delibera:

di provvedere ad una nuova pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della regione della legge regionale 9 gennaio 1979, n. 3, recante « Affidamento del patrocinio e della consulenza della regione all'Avvocatura dello Stato » ai fini e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 3 aprile 1979, n. 103.

Il presidente: BOLINO

Il consigliere segretario: DI STEFANO

LEGGE REGIONALE 9 gennaio 1979, n. 3.

Affidamento del patrocinio e della consulenza della Regione all'Avvocatura dello Stato.

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attuazione dell'art. 30 dello statuto regionale e dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la regione Abruzzo si avvale del patrocinio e della consulenza dell'Avvocatura dello Stato.

La Regione può avvalersi, altresì, della consulenza dell'Avvocatura dello Stato, anche per la propria attività amministrativa.

La giunta regionale, previo conforme parere della competente commissione consiliare, può deliberare, in casi eccezionali e negli affari in cui vi è conflitto di interesse con lo Stato o enti pubblici statali, nonché con le altre regioni o enti pubblici regionali, l'affidamento del patrocinio a liberi professionisti.

Per le questioni attinenti alle attribuzioni del consiglio regionale, la giunta richiede la consulenza dell'Avvocatura dello Stato su proposta dell'ufficio di presidenza.

Art. 2.

La disciplina dei rapporti con l'Avvocatura dello Stato, è regolata da apposito regolamento, approvato dal consiglio regionale.

In tale regolamento sono fissate le modalità per il conferimento dell'incarico del patrocinio e della consulenza all'Avvocatura dello Stato, per l'accreditamento dei fondi a favore della stessa, presso la tesoreria regionale, necessari per le spese giudiziali e per la relativa rendicontazione.

Art. 3.

All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 20.000.000 annue si provvede, per l'anno 1978, mediante riduzione, di pari importo, del cap. 1400 « Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese correnti della spesa nel bilancio 1978 ».

Nell'elenco n. 3, allegato al predetto bilancio, è soppressa l'apposita partita di L. 20.000.000.

Le conseguenti variazioni al bilancio 1978 sono apportate a norma dell'art. 37 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81.

Negli esercizi successivi la spesa fa carico ai pertinenti capitoli dei corrispondenti bilanci regionali.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 9 gennaio 1979

RICCIUTI

(11426)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorsi a posti di assistente tecnico professionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente tecnico professionale, classe iniziale, del personale del Consiglio nazionale delle ricerche.

La sede di prima assegnazione del vincitore del concorso è l'area della ricerca di Roma (Montelibretti).

Per i requisiti di ammissione, sulle riserve di posti e sulle preferenze, si applicano le norme di legge vigenti nell'amministrazione dello Stato, quelle previste dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, e dal regolamento organico del personale del Consiglio nazionale delle ricerche.

Per i limiti di età si applica la legge 3 giugno 1978, n. 288.

Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade il quarantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Consiglio nazionale delle ricerche - Settore personale e amministrazione - Ufficio concorsi, borse di studio e incarichi di ricerca - Piazzale Aldo Moro, 7 - 00100 Roma.

(251)

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente tecnico professionale, classe iniziale, del personale del Consiglio nazionale delle ricerche.

La sede di prima assegnazione dei vincitori del concorso è l'area della ricerca di Roma (Montelibretti).

Per i requisiti di ammissione, sulle riserve di posti e sulle preferenze, si applicano le norme di legge vigenti nell'amministrazione dello Stato, quelle previste dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, e dal regolamento organico del personale del Consiglio nazionale delle ricerche.

Per i limiti di età si applica la legge 3 giugno 1978, n. 288.

Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade il quarantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Consiglio nazionale delle ricerche - Settore personale e amministrazione - Ufficio concorsi, borse di studio e incarichi di ricerca - Piazzale Aldo Moro, 7 - 00100 Roma.

(252)

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente tecnico professionale, classe iniziale, del personale del Consiglio nazionale delle ricerche.

La sede di prima assegnazione del vincitore del concorso è l'area della ricerca di Roma (Montelibretti).

Per i requisiti di ammissione, sulle riserve di posti e sulle preferenze, si applicano le norme di legge vigenti nell'amministrazione dello Stato, quelle previste dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, e dal regolamento organico del personale del Consiglio nazionale delle ricerche.

Per i limiti di età si applica la legge 3 giugno 1978, n. 288.

Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade il quarantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Consiglio nazionale delle ricerche - Settore personale e amministrazione - Ufficio concorsi, borse di studio e incarichi di ricerca - Piazzale Aldo Moro, 7 - 00100 Roma.

(253)

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente tecnico professionale, classe iniziale, del personale del Consiglio nazionale delle ricerche.

La sede di prima assegnazione del vincitore del concorso è l'area della ricerca di Roma (Montelibretti).

Per i requisiti di ammissione, sulle riserve di posti e sulle preferenze, si applicano le norme di legge vigenti nell'amministrazione dello Stato, quelle previste dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, e dal regolamento organico del personale del Consiglio nazionale delle ricerche.

Per i limiti di età si applica la legge 3 giugno 1978, n. 288.

Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade il quarantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Consiglio nazionale delle ricerche - Settore personale e amministrazione - Ufficio concorsi, borse di studio e incarichi di ricerca - Piazzale Aldo Moro, 7 - 00100 Roma.

(254)

Concorsi a posti di operatore tecnico professionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di operatore tecnico professionale, classe iniziale, del personale del Consiglio nazionale delle ricerche, da adibire a lavorazioni di officina meccanica.

La sede di prima assegnazione dei vincitori del concorso è l'area della ricerca di Roma (Montelibretti).

Per i requisiti di ammissione, sulle riserve di posti e sulle preferenze, si applicano le norme di legge vigenti nell'amministrazione dello Stato, quelle previste dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, e dal regolamento organico del personale del Consiglio nazionale delle ricerche.

Per i limiti di età si applica la legge 3 giugno 1978, n. 288.

Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade il quarantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Consiglio nazionale delle ricerche - Settore personale e amministrazione - Ufficio concorsi, borse di studio e incarichi di ricerca - Piazzale Aldo Moro, 7 - 00100 Roma.

(255)

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di operatore tecnico professionale, classe iniziale, del personale del Consiglio nazionale delle ricerche, da adibire alla conduzione di impianti.

La sede di prima assegnazione dei vincitori del concorso è l'area della ricerca di Roma (Montelibretti).

Per i requisiti di ammissione, sulle riserve di posti e sulle preferenze, si applicano le norme di legge vigenti nell'amministrazione dello Stato, quelle previste dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, e dal regolamento organico del personale del Consiglio nazionale delle ricerche.

Per i limiti di età si applica la legge 3 giugno 1978, n. 288.

Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade il quarantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Consiglio nazionale delle ricerche - Settore personale e amministrazione - Ufficio concorsi, borse di studio e incarichi di ricerca - Piazzale Aldo Moro, 7 - 00100 Roma.

(256)

MINISTERO DELLA DIFESA

Assunzione di cinquecentosettantasei ex allievi operai delle scuole allievi operai civili della difesa (Aeronautica o Esercito o Marina) che hanno conseguito l'attestato di idoneità all'esercizio di un mestiere nel 1978 o nel 1979.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, che approva il regolamento sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, e successive modificazioni;
Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67, che reca norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;
Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;
Vista la legge 19 maggio 1964, n. 345, sulle scuole allievi operai delle Forze armate e, in particolare l'art. 8, secondo comma;
Visto l'ordinamento interno delle scuole allievi operai, approvato con decreto ministeriale 1° ottobre 1964;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, concernente la nuova classificazione professionale ed economica nonchè lo stato giuridico del personale operaio addetto agli stabilimenti ed arsenali del Ministero della difesa ed in particolare l'art. 6;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private, ed in particolare l'art. 15 della legge medesima;
Vista la tabella 2 allegata alla legge 6 giugno 1973, n. 313;
Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;
Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191;
Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1979, registro n. 14 Difesa, foglio n. 195, con il quale è stato determinato il numero dei posti disponibili in ciascuna delle categorie dei ruoli delle maestranze della difesa, utilizzabili nell'anno 1979;
Considerato che l'Amministrazione della difesa, in relazione alle qualifiche professionali quali sono quelle elencate nel presente decreto, deve provvedere a soddisfare improcrastinabili esigenze dei propri enti tecnici e stabilimenti;
Ritenuta pertanto la necessità di procedere all'assunzione degli ex allievi operai che hanno conseguito l'attestato di idoneità di cui all'art. 4 della legge 19 maggio 1964, n. 345, negli anni 1978 e 1979;
Visto il decreto ministeriale 9 agosto 1979, concernente la delega di firma ai Sottosegretari di Stato;

Determina:

Art. 1.

Gli allievi delle scuole allievi operai della difesa istituite presso enti dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina, i quali abbiano ultimato con profitto i corsi tenuti dalle predette scuole ed abbiano conseguito, nel 1978 e nel 1979, l'attestato di idoneità all'esercizio di uno dei mestieri sotto specificati, possono chiedere, sempre che siano in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 2, di essere assunti senza concorso quali operai dello Stato in prova nell'Amministrazione della difesa, fino al limite massimo di cinquecentosettantasei unità ripartite come segue fra le diverse qualifiche di mestiere dei ruoli delle lavorazioni e dei servizi generali, nelle categorie degli operai qualificati e degli operai comuni:

Numero dei posti	QUALIFICA DI MESTIERE	Ripartizione dei posti fra gli enti di prima destinazione
	RUOLO DELLE LAVORAZIONI *Categoria qualificati*	
1	*Addetto al trattamento dei metalli,* elettrochimico conduttore di apparecchi per elettrolisi, galvanostegista e galvanoplastiere	1 Spolemiles Torre Annunziata
2	*Addetto al trattamento dei metalli,* tempratore	1 Piromiles Capua 1 Spolemiles Torre Annunziata
27	*Aggiustatore congegnatore,* aggiustatore meccanico	11 Marinarsen La Spezia 1 Ceimm Roma 4 Mariperman La Spezia 4 Spolemiles Torre Annunziata 2 Staveco Bologna 5 Arsenamiles Piacenza
4	*Aggiustatore congegnatore,* congegnatore di precisione	3 Marinarsen Augusta 1 Maridografico Genova
2	*Aggiustatore congegnatore,* congegnatore meccanico	2 Marinarsen Venezia
2	*Aggiustatore congegnatore,* montatore di fari	2 Maritecnofari La Spezia
4	*Armaiolo,* armaiolo in genere	2 Direzione artiglieria Firenze 1 Marinarsen Augusta 1 Smalt Terni
3	*Armaiolo,* armaiolo per balipedio	3 Polisperimiles Ciriè
1	*Armaiolo,* pulitore e revisore specializzato in parti d'arma	1 Smalt Terni
35	*Artificiere esplosivista,* artificiere in genere	10 Stabilimento militare del munizionamento terrestre Noceto (Parma) 6 Piromiles Capua 2 Dirartimiles Firenze 8 Marimuni Aulla 3 Mariperman La Spezia 6 Marimuni Taranto
4	*Artificiere esplosivista,* collaudatore e misuratore di proietti bossoli e artifizi vari	2 Spolemiles Torre Annunziata 2 Piromiles Capua
2	*Artificiere esplosivista,* pirotecnico	2 Marimuni Taranto
2	*Attrezzatore navale,* attrezzatore navale e impiombatore di cavi	2 Marinarsen Brindisi
7	*Attrezzista meccanico,* calibrista	2 Ceimm Roma 5 Elettroprecimiles Roma
5	*Calderaio,* calderaio e calderaio fucinatore	1 Marinarsen Brindisi 4 Stabigemiles Pavia
2	*Calderaio,* tubista per caldaie	2 Marinarsen Augusta
2	*Calzolaio,* calzolaio modellista	2 Ceteco Torino
7	*Carpentiere in legno,* carpentiere in legno in genere	3 Marinarsen La Spezia 3 Officina mista Venezia 1 Labopontimiles Piacenza
11	*Carpentiere in ferro e metalli,* carpentiere in ferro e metalli in genere	3 Marinarsen La Maddalena 3 Depogemiles Tor Sapienza-Roma 2 Stavetra Bologna 2 Officina mista Venezia 1 Ufficio tecnico Venezia
4	*Coloritore,* pittore	2 Piromiles Capua 2 Smalt Terni

Numero dei posti	QUALIFICA DI MESTIERE	Ripartizione dei posti fra gli enti di prima destinazione
20	*Coloritore*, verniciatore a spruzzo	1 Depogetrasmiles Peschiera del Garda 4 IV Orme Verona 2 Spolemiles Torre Annunziata 3 Stavetra Bologna 4 Ocra Forlì 2 Dirartimiles Napoli 1 Ma.C.Ri.Co Caserta 1 9° Stormo Grazzanise (Caserta) 2 5° RTA Capodichino (Napoli)
2	*Conduttore di gru e carri ponte*	2 Grupnul La Spezia
1	*Conduttore di mezzi speciali*, di sollevamento trasporto e carico, etc.	1 Smalt Terni
3	*Elettricista*, accumulatorista	2 Marinarsen Augusta 1 Orme Firenze
1	*Elettricista*, bobinatore	1 Elettroprecimiles Roma
21	*Elettricista*, circuitista installatore e riparatore	6 Marinarsen La Spezia 2 Marinarsen Brindisi 4 Marinarsen La Maddalena 1 Orme Verona 2 Geomiles Firenze 1 Officina mista Venezia 4 Servizio logistico Venezia 1 Marimuni Taranto
2	*Elettricista*, elettrauto	2 IV Orme Verona
1	*Elettricista*, giuntista	1 Marinarsen La Maddalena
3	*Elettricista*, magnetista	1 IV Orme Verona 2 1° Rgt.F.Cor. Capo Teulada
4	*Elettricista*, per centrali elettriche	4 Marinarsen Augusta
5	*Elettromeccanico*, collaudatore elettromeccanico	1 Smalt Terni 4 Elettroprecimiles Roma
9	*Elettronico*, elettronico per impianti e apparecchiature compresi i sistemi d'arma	2 Marinarsen Brindisi 3 Marinarsen Venezia 4 Elettroprecimiles Roma
4	*Fabbro fucinatore e carpentiere*, fabbro fucinatore e forgiatore	2 Staveco Bologna 1 Sormec Montecchio Maggiore 1 Smalt Terni
20	*Falegname*, falegname in genere	1 Marinarsen La Maddalena 3 Depogemiles Tor Sapienza-Roma 4 Esperimiles Nettuno 3 Stabigemiles Pavia 1 Spolemiles Torre Annunziata 4 Aerospecialisti Caserta 4 Aeroaccademia Pozzuoli
8	*Falegname*, falegname macchinista	3 Marinarsen Taranto 2 Depogetrasmiles Peschiera del Garda 3 Elettroprecimiles Roma
1	*Falegname*, modellista	1 Marinarsen Brindisi
2	*Falegname*, vetraio	2 Marinarsen Taranto
5	*Fonditore*, fonditore in genere	2 Marinarsen Brindisi 2 Marinarsen La Maddalena 1 Smalt Terni
18	*Idraulico-tubista*	1 Marinarsen Brindisi 1 Marinarsen La Maddalena 1 Geomiles Firenze 3 Spolemiles Torre Annunziata 1 Piromiles Capua 2 Esperimiles Nettuno 4 Aerospecialisti Caserta 3 Aeroaccademia Pozzuoli 1 9° Stormo Grazzanise (Caserta) 1 22° C.R.A.M. Licola
4	*Lamierista*, battilamiera	1 Orme Firenze 1 9° Stormo Grazzanise (Caserta) 2 5° R.T.A. Capodichino (Napoli)
17	*Lamierista*, carrozziere	4 Orme Verona 1 1° Rgt. Capo Teulada 9 Ocra Forlì 1 9° Stormo Grazzanise (Caserta) 1 C.T.A./D.A. Borgo Piave (Latina) 1 6° Autogruppo Manovra Elmas-Cagliari
3	*Lamierista*, in alluminio per costruzioni aeronautiche e varie	3 5° R.T.A. Capodichino (Napoli)
9	*Legatore*, rilegatore in pelle, doratore	1 Maridrografico Genova 8 Graficomiles Gaeta
8	*Litografo*, macchinista	8 Graficomiles Gaeta
3	*Litografo*, trasportatore	3 Graficomiles Gaeta
5	*Meccanico di precisione di artiglieria*, meccanico per congegni di puntamento e tiro	5 Elettroprecimiles Roma
22	*Meccanico di precisione di artiglieria*, misuratore di artiglieria e armi portatili e collaudatore meccanico per congegni di tiro	5 Dirartimiles Napoli 17 Arsenamiles Napoli
6	*Meccanico per automotoveicoli e per mezzi corazzati*, cambista differenziatore	1 Orme Bologna 5 Orme Napoli
15	*Meccanico per automotoveicoli e per mezzi corazzati*, meccanico per automotoveicoli e per mezzi corazzati	1 Orme Bologna 5 Stavetra Bologna 2 Orme Firenze 7 Ocra Forlì
3	*Meccanico per macchine speciali*, meccanico tipografo	2 Geomiles Firenze 1 Graficomiles Gaeta
2	*Meccanico per pompe a iniezione e per carburatori*, carburatorista	1 9° Stormo Grazzanise (Caserta) 1 C.T.A./D.A. Borgo Piave (Latina)
4	*Montatore di impianti oleodinamici*, torrettista	1 Orme Bologna 2 5° R.T.A. Capodichino (Napoli) 1 9° Stormo Grazzanise (Caserta)

Numero dei posti	QUALIFICA DI MESTIERE	Ripartizione dei posti fra gli enti di prima destinazione
7	*Motorista*, montatore di motore	2 Sormec Montecchio Maggiore 1 Orme Firenze 4 Officina mista Venezia
30	*Motorista*, motorista in genere	9 Marinarsen Taranto 8 Marinarsen La Spezia 3 Marinarsen La Maddalena 1 Maridrografico Genova 2 1° Rgt.F.Cor. Capo Teulada 1 Labopontimiles Piacenza 2 Smalt Terni 4 Ocra Forlì
11	*Muratore*, muratore in genere	3 Depogetrasmiles Peschiera del Garda 1 Smalt Terni 2 Smalt Terni 3 Aerospecialisti Caserta 1 Aeroaccademia Pozzuoli 1 22° C.R.A.M. Licola
11	*Operaio chimico*, preparatore di laboratorio farmaceutico	3 Spemiles Firenze 8 Stabilchimiles Firenze
8	*Operaio per bacino*, addetto al coordinamento delle operazioni di macchinari ed operazioni marinaresche e piani di posa	6 Marinarsen Taranto 2 Marinarsen Brindisi
7	*Operaio per bacino*, addetto alla condotta e manutenzione di macchinari	7 Marinarsen Taranto
4	*Operatore di macchine elettroniche*, operatore di macchine meccanografiche	3 Marinarsen Taranto 1 Maridrografico Genova
16	*Operatore di macchine per la lavorazione dei metalli*, conduttore di macchine utensili automatiche e semiautomatiche	4 Marinarsen Taranto 4 Depogemiles Tor Sapienza-Roma 8 Spolemiles Torre Annunziata
5	*Operatore di macchine per la lavorazione dei metalli*, fresatore	2 Spolemiles Torre Annunziata 2 Stabigemiles Pavia 1 Marinarsen La Spezia
5	*Operatore di macchine per la lavorazione dei metalli*, rettificatore	4 Marinarsen Taranto 1 Orme Firenze
16	*Operatore di macchine per la lavorazione dei metalli*, tornitore in metalli	1 Spolemiles Torre Annunziata 1 Stabigemiles Pavia 5 Arsenamiles Piacenza 6 Aerospecialisti Caserta 2 Marimuni Aulla 1 Mariperman La Spezia
4	*Ottico montatore*, ottico per congegni di puntamento e tiro	4 Elettroprecimiles Roma
3	*Palombaro*, palombaro in genere	3 Marinarsen La Spezia
7	*Preparatore di laboratorio*, batteriologico	7 Spemiles Roma
15	*Saldatore*, elettrico ed autogeno	1 Marinarsen La Maddalena 2 Mariperman La Spezia 2 Officina mista Venezia 3 Spolemiles Torre Annunziata 2 Staveco Bologna 1 Sormec Montecchio Maggiore 1 1° Rgt.F.Cor. Capo Teulada 3 Aerospecialisti Caserta
4	*Sarto*, grafista	4 Ceteco Torino
2	*Stagnino*, lattoniere	2 Spolemiles Torre Annunziata
3	*Strumentista per apparecchiature geotopografiche, meteorologiche e di navigazione*, strumentista geotopografico e di navigazione aerea e marittima	3 Maridrografico Genova
12	*Tipografo*, compositore a mano	1 Marinarsen La Maddalena 2 Maridrografico Genova 1 Geomiles Firenze 2 Smalt Terni 2 Elettroprecimiles Roma 4 Graficomiles Gaeta
1	*Tipografo*, correttore di bozze	1 Maridrografico Genova
1	*Tipografo*, costruttore di timbri	1 Elettroprecimiles Roma
5	*Tipografo*, impressore	2 Geomiles Firenze 2 Spolemiles Torre Annunziata 1 Comar-Servizio base Venezia
2	*Tipografo*, linotipista	2 Graficomiles Gaeta
4	*Vulcanizzatore e gommista*	1 Labopontimiles Piacenza 2 Marinarsen Taranto 1 Marimuni Taranto

RUOLO DEI SERVIZI GENERALI

Categoria qualificati

Numero dei posti	QUALIFICA DI MESTIERE	Ripartizione dei posti fra gli enti di prima destinazione
4	*Addetto ai servizi di deposito e magazzino*, addetto alla ricezione, conservazione e distribuzione dei materiali	4 Ma.C.R.A. Piacenza
1	*Autista con patente civile C o corrispondente militare*	1 Marinarsen La Maddalena
5	*Conduttore patentato di macchine di natanti*, motorista abilitato	5 Marinarsen La Maddalena
7	*Cuoco*	2 Spolemiles Torre Annunziata 3 Aerospecialisti Caserta 2 9° Stormo Grazzanise (Caserta)
6	*Padrone di motoscafi e pirobarche ed altri marittimi abilitati alla condotta di natanti*, marinaio autorizzato al piccolo traffico capo barca per traffico	6 Grupnul La Spezia

Numero dei posti	QUALIFICA DI MESTIERE	Ripartizione dei posti fra gli enti di prima destinazione
2	*Padrone di motoscafi e pirobarche ed altri marittimi abilitati alla condotta di natanti*, padrone di motoscafi e pirobarche in genere	2 Marinarsen La Maddalena
	RUOLO DEI SERVIZI GENERALI	
	Categoria comuni	
10	*Famiglio*	10 Marinaccad Livorno

Art. 2.

Per l'assunzione in ruolo è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, ai sensi dell'art. 4 della legge 13 maggio 1975 n. 157:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore agli anni 18;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica al lavoro e al servizio.

Gli aspiranti alla nomina dovranno dimostrare di aver conseguito la licenza elementare.

Per l'ammissione all'esercizio di mansioni per le quali leggi speciali richiedono particolari requisiti di carattere professionale, gli aspiranti alla nomina dovranno dimostrare di essere in possesso dei prescritti titoli.

Non potranno conseguire la nomina ad operaio coloro che abbiano riportato una delle condanne indicate nell'art. 85 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, a meno che non abbiano ottenuto la riabilitazione, nonchè coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano destituiti, espulsi o dispensati dal lavoro, da una pubblica amministrazione, ovvero decaduti dal lavoro in base al disposto della lettera *D*) dell'art. 56, legge 5 marzo 1961, n. 90.

I suddetti requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione della domanda di assunzione.

Non potranno concorrere all'assunzione in base alla presente determinazione ministeriale gli ex allievi operai che abbiano conseguito l'attestato di idoneità in anni diversi da quelli indicati nell'art. 1.

Art. 3.

Le domande di assunzione, redatte in carta da bollo e nella forma indicata dallo schema annesso alla presente determinazione, dovranno essere prodotte al Ministero della difesa - Direzione generale per gli operai - 1ª Divisione - 3ª Sezione - Viale dell'Università n. 4 - Roma, entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suddetto. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Alla domanda dovranno essere allegati i documenti di cui al succesisvo art. 4.

Nella domanda stessa l'aspirante dovrà dichiarare:

1) cognome e nome;

2) la data e il luogo di nascita;

3) la qualifica di mestiere (esclusivamente fra quelle indicate al precedente art. 1) con la quale desidera essere assunto, in relazione all'attestato di idoneità posseduto (ciascun aspirante può chiedere di essere assunto esclusivamente per la qualifica di mestiere per la quale ha conseguito l'attestato di idoneità);

4) di essere cittadino italiano;

5) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso (o, in caso contrario, le condanne penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti, e se abbia ottenuto la riabilitazione da precedenti condanne);

7) di essere in possesso della licenza elementare;

8) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari (tale dichiarazione è prescritta solo per gli aspiranti di sesso maschile);

9) se ha avuto o no precedenti rapporti di impiego o di lavoro con la pubblica amministrazione e, in caso affermativo, le cause di risoluzione del rapporto stesso;

10) il possesso di eventuali titoli di preferenza.

Nella domanda stessa l'aspirante dovrà altresì, indicare il suo preciso recapito e il comune di attuale residenza.

Il Ministero della difesa non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni date o mancate informazioni di variazioni dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o cancelliere o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Le domande che perverranno, comunque, incomplete delle notizie e dichiarazioni sopra enunciate, non saranno prese in considerazione.

Art. 4.

Unitamente alla domanda gli aspiranti all'assunzione dovranno far pervenire i seguenti documenti:

A) Certificato, i carta semplice, rilasciato da una scuola allievi operai dell'Aeronautica o dell'Esercito o della Marina attestante la conseguita idoneità, negli anni 1978 o 1979, all'esercizio di uno dei mestieri di cui all'art. 1, con l'indicazione del punteggio complessivo, espresso in decimi, riportato agli esami finali del corso.

B) Estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, in bollo.

C) Certificato di cittadinanza, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, in bollo.

D) Certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato, in bollo, dal sindaco del comune di residenza.

E) Certificato del casellario giudiziale, rilasciato, in bollo, dalla procura della Repubblica competente. Il suddetto documento non potrà essere sostituito con il certificato penale.

F) Certificato, in bollo, attestante il conseguimento della licenza elementare, ovvero copia autenticata, anch'essa in bollo, del certificato stesso.

G) Documento militare, in bollo (la presentazione è richiesta per i soli candidati di sesso maschile):

1) per gli aspiranti all'assunzione che abbiano prestato servizio militare: copia o estratto del foglio matricolare. Anche i candidati che sono stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre il predetto documento;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, rilasciato dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non potranno essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati, infine, che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alle liste di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto ministeriale nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica:

certificato di cittadinanza italiana;
certificato di godimento dei diritti politici;
certificato generale del casellario giudiziale.

Il Ministero della difesa si riserva la facoltà di concedere agli aspiranti all'assunzione un ulteriore improrogabile termine di venti giorni per la regolarizzazione della documentazione di cui sopra.

Art. 5.

Prima della nomina gli aspiranti all'assunzione saranno sottoposti a visita medica da parte dell'amministrazione, al fine di accertare la loro idoneità fisica in relazione al mestiere che debbono esercitare.

Il giudizio di non idoneità del candidato, pronunciato dalla apposita commissione medica, preclude l'assunzione al lavoro.

Art. 6.

Le spese di viaggio e di soggiorno che gli aspiranti all'assunzione dovranno eventualmente sostenere per sottoporsi agli accertamenti sanitari di cui al precedente articolo, sono a carico degli aspiranti stessi.

Art. 7.

Gli aspiranti all'assunzione utilmente collocatisi nelle graduatorie relative alle singole qualificazioni professionali, ed in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati operai dello Stato, in prova, presso l'Amministrazione della difesa, nel ruolo e nella categoria precisati, per ciascuna qualifica di mestiere, nel precedente art. 1 giusta quanto disposto nell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, e dalla tabella 2 allegata alla legge 6 giugno 1973, n. 313.

Le graduatorie saranno compilate, per ciascuna qualifica di mestiere (art. 1), in base al punteggio riportato alla fine del corso con l'osservanza, nel caso di parità di merito, delle norme vigenti relative ai titoli di preferenza nella nomina.

L'approvazione delle singole graduatorie e le conseguenti nomine ad operaio dello Stato, nei limiti dei posti disponibili per ciascuna qualifica di mestiere, potranno aver luogo anche con decreti ministeriali distinti per ciascuna delle qualifiche medesime. Di tali decreti sarà data pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli allievi operai nominati operai in prova hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro indicato.

Coloro che senza giustificato motivo, da valutarsi dall'amministrazione, non assumano servizio entro il termine fissato, decadranno dalla nomina.

Agli assunti in prova sarà rimborsato il prezzo del biglietto di seconda classe per il viaggio dal comune di residenza alla sede assegnata.

La presente determinazione verrà trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 novembre 1979

p. *Il Ministro*: PETRUCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *dicembre* 1979
Registro n. 35 *Difesa, foglio n.* 141

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi su carta da bollo)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli operai - 1ª Divisione - 3ª Sezione - Viale dell'Università n. 4 - ROMA

Il sottoscritto . . . . residente in . . . . . (provincia di . . .) via . . . . n. . . presa visione del decreto ministeriale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 14 gennaio 1980 chiede di essere assunto al lavoro quale operaio in prova nell'Amministrazione della difesa con la qualifica di mestiere di . . . .

A tal uopo dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è nato a . . . . (provincia di . . .) il . . . .;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (in caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, il candidato dovrà indicarne i motivi);

4) è in possesso del titolo di studio di licenza elementare;

5) non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali pendenti (in caso contrario, il candidato dovrà indicare le condanne riportate, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti e, infine, se abbia ottenuto la riabilitazione da precedenti condanne);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari di leva, la sua posizione è la seguente . . . .;

7) è in possesso dell'attestato di idoneità all'esercizio del mestiere di . . . . rilasciato dalla scuola allievi operai di . . . . . . nell'anno . . . . . (l'attestato dovrà essere stato conseguito negli anni 1978 o 1979. Coloro che lo abbiano conseguito negli anni precedenti non potranno concorrere all'assunzione di cui trattasi);

8) è in possesso dei seguenti titoli di preferenza . . . . (in caso contrario: non è in possesso di alcun titolo di preferenza).

Il sottoscritto dichiara inoltre di non aver avuto precedenti rapporti di impiego o di lavoro con una pubblica amministrazione (in caso contrario, indicare le cause di risoluzione dei rapporti stessi, precisando di non essere stato destituito, espulso o dispensato o decaduto ai sensi dell'art. 56, lettera *D*), della legge 5 marzo 1961, n. 90).

Allega i sette documenti di cui all'art. 4 del bando.

Indirizzo al quale si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Data, ...

Firma . . . .
(La firma deve essere autenticata da un notaio o cancelliere o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per coloro che prestino servizio militare, è sufficiente il visto del comandante del Corpo di appartenenza).

(209)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Modificazione al diario della prova scritta e alla sede di esame del concorso pubblico, per esami, a quattordici posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

Con decreto ministeriale 19 novembre 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1979, registro n. 17 Lavori pubblici, foglio n. 376, è stato disposto che la prova scritta del concorso pubblico, per esami, a quattordici posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, indetto con decreto ministeriale 31 maggio 1979, n. 3763, già fissata per il giorno 27 febbraio 1980, alle ore 8, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, Roma, si svolgerà presso i saloni del centro economico operativo dell'ente Fiera di Roma, sito in Roma, via Cristoforo Colombo, nel giorno 1° febbraio 1980, con inizio alle ore 8.

(287)

REGIONE SARDEGNA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Sassari

L'ASSESSORE ALL'IGIENE E SANITA'

Visto lo statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, che ha esteso alla regione sarda le norme del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto il proprio decreto n. 1211 del 21 febbraio 1979, con il quale vengono assegnate le sedi ai vincitori del pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Sassari al 30 novembre 1976;

Visto il successivo decreto n. 5522 dell'11 luglio 1979, con il quale, a seguito delle rinunce degli aventi diritto, si è provveduto all'assegnazione delle sedi resesi disponibili;

Considerato che, a seguito del decesso del dott. Mario Artizzu a Nicolosi (Catania) il 12 settembre 1979, si è nuovamente resa disponibile la condotta medica di Villanova Monteleone;

Ritenuto che occorre provvedere alla sua assegnazione in favore del concorrente dichiarato idoneo che segue immediatamente nella graduatoria, tenuto conto delle preferenze espresse nella domanda di ammissione al concorso;

Visto il proprio decreto n. 917 del 9 febbraio 1979 che approva la graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso predetto;

Viste le domande dei candidati con le indicazioni, in ordine di preferenza, delle sedi per le quali ciascuno ha inteso concorrere;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Art. 1.

La condotta medica di Villanova Monteleone è assegnata al dott. Saba Giovanni.

Art. 2.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura e dell'ufficio del medico provinciale di Sassari, nonchè dei comuni interessati.

Sassari, addì 11 ottobre 1979

L'assessore

(83)

OSPEDALE CIVILE DELL'ANNUNZIATA DI COSENZA

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto medico del servizio di accettazione sanitaria (a tempo definito);

un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cosenza.

(59/S)

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di chirurgia pediatrica.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia pediatrica (il numero dei posti è elevato a due

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cosenza.

(61/S)

OSPEDALI DI PISA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente del servizio di emofilia;

due posti di assistente del centro trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Pisa.

(67/S)

OSPEDALE « S. SPIRITO » DI CASALE MONFERRATO

Concorso ad un posto di assistente del servizio di cardiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Casale Monferrato (Alessandria).

(65/S)

OSPEDALE « S. LUCIA » DI RECANATI

Concorso a due posti di assistente del servizio di pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente del servizio di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Recanati (Macerata).

(63/S)

OSPEDALE CIVICO E BENFRATELLI DI PALERMO

Concorso ad un posto di ispettore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ispettore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Palermo.

(71/S)

OSPEDALE « S. MASSIMO » DI PENNE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della divisione di medicina generale;

un posto di assistente del centro malattie sociali dipendente dalla direzione sanitaria;

un posto di assistente della divisione di ortopedia a traumatologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Penne (Pescara).

(69/S)

OSPEDALE DI GRUMO APPULA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del laboratorio di ricerche, analisi cliniche e microbiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del laboratorio di ricerche, analisi cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Grumo Appula (Bari).

(70/S)

OSPEDALE « MASSALONGO » DI TREGNAGO

Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione (a tempo definito).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione del personale dell'ente in Tregnago (Verona).

(64/S)

OSPEDALE « CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA » DI S. GIOVANNI ROTONDO

Concorso ad un posto di assistente di neuropsichiatria infantile

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di neuropsichiatria infantile (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Giovanni Rotondo (Foggia).

(66/S)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

FRANCESCO NIGRO, *direttore reggente* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100800120)